

TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge sull'amministrazione superiore della pubblica istruzione — Approvazione dell'articolo 36 — Aggiunta del deputato Valerio in favore dei direttori e dei professori delle scuole secondarie, oppugnata dal ministro — Emendamento del deputato Pescatore, parimente combattuto dal ministro ed accettato dai deputati Bertoldi e Berti — Considerazioni del relatore della Giunta — L'aggiunta è rigettata — Articolo 37 — Obbiezioni del deputato Della Motta, e risposta del ministro — Approvazione degli articoli 37, 38 e 15 — Dibattimenti sull'istituzione e sulle attribuzioni delle deputazioni provinciali per le scuole (articolo 11) Questioni d'ordine — Osservazioni in merito del ministro dell'istruzione pubblica, e sua opposizione all'emendamento della Giunta — Osservazioni dei deputati Della Motta, Berti, Buffa relatore e Farini in appoggio del medesimo — Parlano contro di questo i deputati Bertoldi e Tola P. — È approvata la proposta ministeriale, e si adotta pure una parte del quarto capoverso dell'articolo 11.*

La seduta è aperta alle ore 4 pomeridiane.

MONTICELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Mantelli scrive che per affari particolari gli occorre un congedo di 30 giorni.

(È accordato.)

Il signor intendente generale d'Alessandria rassegna alla Camera dieci esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale relativi alla Sessione 1856.

Saranno deposti nella biblioteca e negli archivi della Camera.

Il deputato Gastinelli ha la parola sulle petizioni.

GASTINELLI. Colla petizione posta sotto al n° 6236 la Teresa Frascarolo, vedova di Alessandro Ceriana, di San Salvatore, espone a questa Camera essere invano ricorso al Ministero della guerra onde veder riparata, a di lei detta, un'ingiustizia a suo danno e del figliuol suo Ceriana Giuseppe Maria, avvenuta, dietro sbaglio occorso al Consiglio di leva nella chiamata di due individui dello stesso cognome, ma di nomi diversi, al sorteggio del relativo numero, per effetto del quale sbaglio e susseguita ingiustizia essere dessa stata privata dell'assistenza del figlio, chiamato a militare sotto le armi a vece dell'individuo che sortì un numero inferiore.

Senza volere in ora entrare nella discussione del merito di quei richiami e delle ministeriali ripulse, non che della congruenza delle conclusioni spiegate dalla petente all'appoggio di quella esposizione, io credo che la Camera sarà convinta della convenienza della più pronta deliberazione su quella petizione, perchè ogni dilungo è un'aggiunta d'aggravio all'individuo ed alla famiglia, nel caso che si credesse avverata quell'ingiustizia, e doversi provvedere al riparo della stessa.

Prego perciò la Camera a voler dichiarare d'urgenza la relazione di quella petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo al riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.

Leggo l'articolo 36 della Commissione :

« Introducono dinanzi al Consiglio superiore, d'ordine del ministro, le accuse contro i direttori ed i professori delle scuole secondarie e magistrali, quando siano di tale gravità da portare la deposizione o sospensione oltre i due mesi; e vi sostengono le parti del pubblico Ministero. »

BUFFA, relatore. Invece delle parole « d'ordine del ministro » si potrebbe dire, come negli altri articoli, « per delegazione espressa del ministro. »

VALERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VALERIO. La Camera ricorderà come ieri, quando stava per terminare la discussione del capitolo riguardante il consultore legale, io chiedessi l'aggiunta di un articolo in cui fosse stabilito il procedimento e l'azione del consultore legale riguardo agli appelli che avrebbero introdotti i professori dell'insegnamento secondario, qualora essi fossero stati o sospesi o destituiti; e come allora il signor ministro e l'onorevole relatore facessero osservare che siffatta quistione rimaneva intatta, e che si poteva portare intiera all'articolo 36 della legge attuale, articolo che ora stiamo per votare; imperocchè pareva fosse nella mente del legislatore che le stesse attribuzioni esercitate dal consultore rispetto ai professori universitari dovessero esercitarsi per quelli dell'insegnamento secondario dall'ispettore generale per le scuole secondarie. Ed a tal fine io propongo ora un emendamento col quale verrebbe stabilito il modo in cui dovrà l'ispettore generale per l'insegnamento secondario procedere nei casi d'appello.

Il mio emendamento sarebbe pertanto così concepito :

« Essi sostengono la parte del pubblico Ministero... »

Voci. Queste parole sono tolte. (*Rumori*)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Questa frase bisognerebbe toglierla, perchè non si è voluto che gl'ispettori facciano la parte di pubblico Ministero.

VALERIO. Ebbene si potrà sostituirvi quell'altra frase che abbiamo adoperata relativamente al consultore riguardo ai professori universitari. Ciò non toglie nulla all'essenza del mio emendamento che sarebbe concepito in questi termini:

« E sostengono le parti del pubblico Ministero tanto nel caso che la deposizione o sospensione sia pronunciata dal ministro come all'articolo 21, quanto per il caso in cui il destituito chiedga un giudizio d'appello davanti allo stesso Consiglio superiore. »

Io non ripeterò le ragioni che ho addotte ieri per dimostrare la necessità di questo mio emendamento. Non dirò di nuovo siccome, quando voi concedeste questo appello ai professori universitari e lo concedeste agli studenti medesimi, o sospesi od espulsi dall'Università, non lo potete negare ai professori dell'insegnamento secondario, la cui importanza è grande nella nostra vita politica, civile e sociale, e la cui sorte trovasi, per la natura delle loro condizioni, talmente minacciata, talmente posta in continuo pericolo di accusa, per modo che sarebbe troppo facile veder sorpresa, rispetto ad essi, la religione del ministro.

È quindi necessario lasciar luogo ad una difesa, ad un appello, tutte cose che voi avete concesse a chi si trova in condizione molto meno minacciata, molto meno pericolosa di quello che si trovino i professori dell'insegnamento secondario.

Aggiungerò solamente che, quand'anche sia approvato il mio emendamento, voi non avete dato ai professori dell'insegnamento secondario neanche la metà, neanche la ventesima parte di quello che essi avevano dalla legge del 1848. Con questa legge essi dopo tre anni erano inamovibili, e non potevano essere rimossi se non se in forza di sentenza del Consiglio superiore, il quale era esso stesso inamovibile.

Ora il professore dell'insegnamento secondario destituito o sospeso dal ministro, presentandosi davanti al Consiglio superiore trova un Consiglio amovibile e quindi scemata di molto la garanzia che essi avevano per lo passato.

Tuttavia io penso che niuno vorrà negare a questi professori il diritto, se non altro, di presentarsi in difesa, e di poter esporre le loro ragioni. Questo diritto, lo so, talvolta giova a poco, ma servirà sempre a calmare gli spiriti, a dare una soddisfazione morale, che sarebbe troppo crudele di negare a questi insegnanti, mentrè voi foste molto più larghi in concessioni cogli altri membri dell'insegnamento.

PRESIDENTE. La Commissione propone che l'articolo 36 sia così scritto:

« Per delegazione espressa del ministro introducono dinanzi al Consiglio superiore le accuse contro i direttori ed i professori delle scuole secondarie e magistrali, quando siano di tale gravità da portare la deposizione o sospensione oltre i due mesi. »

E ciò conforme alla locuzione già adottata dalla Camera nell'articolo 29.

Poscia proporrebbe di togliere le parole ultime di questo articolo: « E vi sostengono le parti del pubblico Ministero. » Tale sarebbe la relazione proposta dalla Commissione.

Farò quindi osservare all'onorevole Valerio che l'emendamento da lui proposto, supponendo l'esistenza delle parole: « e vi sostengono le parti del pubblico Ministero, » che vengono soppresse nella nuova redazione proposta dalla Commissione, non potrebbe più calzare; quindi lo pregherei di vo-

lerlo mettere d'accordo colla nuova redazione che la Commissione ha presentato.

VALERIO. Ah! va bene.

PRESIDENTE. L'emendamento Valerio non essendo che un'aggiunta all'articolo 36 io comincerò a mettere ai voti la prima parte dell'articolo 36 colla riserva di mandare poscia a partito la parte emendata del deputato Valerio.

(È adottata la prima parte.)

Ora viene l'emendamento del deputato Valerio.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole Valerio propone un'aggiunta coll'intendimento di lasciare aperta la via all'appello innanzi al Consiglio superiore a quei professori delle scuole secondarie che fossero per avventura stati dal ministro puniti colla sospensione oltre a due mesi, oppure colla destituzione.

È bene avvertire, prima di esaminare il merito e le conseguenze di quest'aggiunta, che la Camera ha già votato l'articolo 21 dove è statuito che il Consiglio superiore « dà pure il suo parere sui mancanti e sulle colpe imputate ai direttori e professori delle scuole secondarie e magistrali che abbiano compiuto il triennio, se le colpe siano tali da meritare la deposizione o la sospensione oltre due mesi. » Stando a questa disposizione, il ministro non può più sospendere o dimettere un insegnante se prima non ha l'avviso del Consiglio superiore.

Ora, se voi ammettete l'aggiunta del deputato Valerio, la quale tende a lasciare agli insegnanti la libertà di appellarsi al Consiglio medesimo, ne avverrebbe che, se il ministro ha sospeso oltre a due mesi oppure deposto un insegnante, secondo l'avviso avuto da questo, sarebbe affatto inutile tale appello perchè il Consiglio superiore non potrebbe disdire il suo proprio parere. Che se il ministro, non ostante l'avviso del Consiglio superiore, sospendesse o deponesse un insegnante, e voi ammettete il diritto all'appello, in tal caso il Consiglio superiore sarebbe chiamato a giudicare il ministro, giacchè questi dovrebbe annullare un suo provvedimento ed attenersi al voto del Consiglio.

Ora, io domando se è ragionevole creare una siffatta situazione al ministro per cui il suo Consiglio condanni i suoi atti e lo obblighi a ritirarsi. Per tal modo si darebbe al Consiglio la stessa forza, se non anche maggiore di quella che ha il Parlamento. Era assai meglio statuire che mai il ministro non potesse sospendere o destituire i professori delle scuole secondarie, se non dietro avviso conforme del Consiglio superiore, cioè a dire lasciare a questo Consiglio la disciplina del corpo insegnante. Allora si sarebbe ricaduti in quel sistema che ho dichiarato estremamente difettoso, come lo ritengo ancora attualmente, non ostante le ragioni che si possono essere addotte in contrario; si sarebbe ricaduti nel sistema di togliere al potere esecutivo ogni responsabilità circa al corpo insegnante. Ma ad ogni modo non si andrebbe a quelle conclusioni a cui condurrebbe l'aggiunta Valerio.

On d'è che io non posso accettare tale aggiunta come quella che assoggetterebbe il potere esecutivo alla censura del Consiglio superiore. Credo che nessun Governo possa assoggettarci alla censura di un corpo collocato al di sotto di lui nella gerarchia.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda appoggiare l'emendamento del deputato Valerio.

(È appoggiato.)

VALERIO. Comincerò per dire che, avendo la Commissione modificato l'articolo 36, modificazione che io non conosceva, procurerò di mettere il mio emendamento in correlazione con esso a questo modo dicendo, cioè: « Eglino, cioè gli

ispettori generali, saranno uditi nel Consiglio superiore tanto sui ricorsi introdotti avanti ad esso contro la deposizione, o sospensione che sia pronunziata dal ministro, come all'articolo 21, quanto poi nei casi in cui il destituito chiegga un giudizio di appello avanti lo stesso Consiglio superiore: » così viene seguita la stessa formola che è già stata adottata dalla Camera riguardo ai casi d'appello introdotti dagli studenti e dai professori dell'Università.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Ma ciò è già detto.

VALERIO. Sì, ma non nei casi d'appello.

Ora mi faccio a rispondere ad alcune delle ragioni esposte dal signor ministro. Egli disse: questi professori ricorreranno in appello davanti al Consiglio superiore dopo che furono sospesi o dimessi dal ministro: e qualora questa sospensione o destituzione venisse annullata, il ministro riceverebbe uno sfregio, quindi esso dovrebbe ritirarsi, ed il Consiglio superiore eserciterebbe allora, secondo il ministro, un'azione più grave che non quella di cui sarebbe investito il Parlamento.

Io nego le conseguenze di questo fatto, le quali peccano evidentemente di non poca esagerazione.

Se ogniqualvolta un ministro prende una determinazione, dalla quale poi debba recedere per effetto di ulteriori informazioni, egli dovesse ritirarsi dal suo posto, io penso che dei ministri, invece di contarne a cinquantine, a quest'ora noi li conteremmo a migliaia. Egli è evidente che il ministro non è infallibile, che come uomo ha i difetti e le virtù che sono proprie dell'uomo, e che conseguentemente quando gli viene riferito un atto che egli crede colpevole e che questa relazione gli viene da persona da lui creduta onesta e bene intenzionata, egli può procedere a questa sospensione, a questa destituzione. Ma quando la legge dice che le persone sospese o destituite hanno il diritto di presentarsi davanti al Consiglio superiore, dove il signor ministro è rappresentato da un suo ufficiale, che è appunto quest'ispettore generale, egli è evidente che accadrebbe qui quello che il signor ministro ha ammesso senza alcuna difficoltà per altri casi, che cioè vi siano dei ricorsi dopochè vennero già emanate sentenze e contro gli studenti e contro i professori universitari. Noi abbiamo reso questo partito per gli istituti privati; noi abbiamo detto che, per quanto riflette gli istituti privati, il signor ministro deve sentire il Consiglio superiore, che, cioè, dopo sospesi o chiusi questi istituti, i proprietari dei medesimi possono presentarsi davanti al Consiglio superiore, far sentire le loro ragioni e, ove sia del caso, essere reintegrati nei loro diritti. Nè perciò il signor ministro ha detto allora che egli si sarebbe ritirato, e che l'azione sua di ministro non sarebbe più stata possibile.

Io domando adunque che facciate ora pei professori dell'insegnamento secondario quello che faceste senza difficoltà pei professori universitari, per gli studenti e pei professori degli istituti privati. Per qual ragione vorrete voi porre i professori dell'insegnamento secondario in una posizione talmente anormale, abbandonarli, per così dire, intieramente in balia del ministro? Io vi ho già detto che il signor ministro, è uomo, che quindi ne ha le debolezze, ed è perciò suscettibile di essere tratto in inganno.

Ora, potendo egli essere tratto in inganno, è necessario lasciare un dato spazio di tempo, lasciar luogo allo svolgimento dei fatti nella loro realtà; senza di che voi fate di questi professori dell'insegnamento secondario altrettanti schiavi, altrettanti iloti dell'insegnamento. Ricordatevi che questi professori dell'insegnamento secondario, fino dalla legge del 1848, avevano assicurato l'inamovibilità.

Egli è assioma legale, incontestato ed incontestabile che le

leggi non possono avere effetto retroattivo. Ora, come potrete voi togliere con un articolo di legge ai professori dell'insegnamento secondario quest'inamovibilità di cui fruiscono da lungo tempo? Evidentemente voi non lo potete; la giustizia ve lo contenderebbe, ve lo contenderebbero i grandi principii del diritto universale.

Nè mi state a dire che questi professori che erano inamovibili pel passato, cessando di essere inamovibili possono ritirarsi. Ma chi li compensa del tempo perduto? Essi, quando intrapresero questa carriera, hanno pensato alla tenuità degli stipendi ed alle difficoltà della loro situazione, ma hanno anche pensato che c'era questa garanzia d'inamovibilità, per cui gli anni da essa consacrati all'insegnamento potevano farli sicuri, fino ad un certo punto, di conservarsi un tozzo di pane nella vecchiaia. È una parte del loro stipendio l'inamovibilità che essi ricevettero dalla legge del 1848.

Voi non potete, non dovete, quand'anche lo poteste, torre ad essi questa parte del loro stipendio, questa remunerazione che essi hanno ricevuta dalla legge, che essi si sono procacciata coi loro studi, colle loro fatiche, adempiendo le prescrizioni della legge medesima.

Voi siete stati molto larghi, proporzionatamente parlando, verso i proprietari degli istituti privati, verso i professori delle Università, verso gli studenti; ma queste tre classi di cittadini sono esse poste nella condizione difficile, pericolosa, minacciata continuamente, in cui si trovano i professori dell'insegnamento secondario nelle provincie? Gli studenti ed i professori universitari vivono loro mercè in una capitale: essi possono dire: *Beati qui ambulat in civitate magna. (Ilarità)* Ma i poveri professori dell'insegnamento secondario sono costretti a vivere in luoghi di provincia, dove le pretese degli impiegati del Governo, dove le passioni locali, dove gli intrighi, dove le cabale, dove le divisioni nel municipio hanno tale e tanta intensità che scindono le parti e talvolta separano le famiglie; vedete or dunque in quale condizione difficile si trovano e come essi siano in continuo pericolo di venire in uggia a questo o a quel partito, e quindi in pericolo continuo di essere accusati e calunniati davanti al Ministero!

Vi dissi sin da ieri che se questi professori non s'ingegnano di contentar tutti, se non danno un premio a tutti i figli dei consiglieri municipali, del sindaco, del vice-sindaco, del segretario del comune, del sagrestano (*Si ride*), del giudice, del percettore, se ne fanno nemici potenti dispostissimi sempre a disservirli, ad accusarli presso il Governo. E a uomini posti in condizioni così difficili e pericolose vorrete negare ogni guarentigia, ogni difesa, ogni appello?

Io dico che se non accettate l'emendamento o nella forma da me indicata, o in altra equivalente, voi commettete una grande ingiustizia, perchè spogliate questi professori di un diritto loro acquisito dalla legge dal 1848, e che una gran parte di essi conoscevano quando posero il piede in questo sdruciollo e malagevole sentiero.

Se voi non fate ciò che io vi chieggo, se non concedete ai professori dell'insegnamento secondario ciò che concedeste agli studenti dell'Università, voi riducete quegli uomini rispettabili a una forma d'iloti, a un corpo servile, che non avendo garanzia alcuna porterà nell'adempimento dei suoi doveri altrettanta minor energia, altrettanta minor coscienza, perchè la coscienza e l'energia vanno di pari passo colla libertà e coi diritti; essi saranno consegnati, mani e piedi legati, nelle mani degli ispettori e del ministro, e l'insegnamento diventerà un mestiere, un lavoro di burocrazia e nulla più.

Ora, in un paese retto a sistema parlamentare, in cui ad ogni momento può il cittadino essere chiamato a dare il suo

voto, il fare di uomini così influenti e importanti una classe di puri impiegati messi intieramente in balia del potere esecutivo, è un grave pericolo.

Nè io veggio che i professori dell'insegnamento secondario debbano essere posti tanto al di sotto dei professori universitari. Evidentemente un professore di storia, di geografia, di scienze naturali, che prepara i giovani all'Università, li educa all'amor della patria, alle virtù civili, esercita sulla gioventù nostra un'azione altrettanto vivace, altrettanto importante quanto possa esercitarla il professore dell'Università di Sassari, il professore dell'Università di Cagliari, il professore dell'Università di Genova, sopra i giovani che educano. Talvolta essi hanno una scolaresca più numerosa e la loro azione può quindi essere anche più importante di quella dei professori che io vi indicava testè.

Per tutte queste ragioni, che io non era preparato a svolgere, perchè pensava che quello che ho detto ieri avesse in gran parte persuasa la Camera, vi domando con viva istanza che non si commetta l'ingiustizia di spogliare questi professori di un diritto che essi hanno acquisito per lo passato, e che pensiate a conservar loro quella parte d'indipendenza e di libertà senza cui avrete pessimi insegnanti e cattivi cittadini. Io quindi confido che il voto della Camera seconderà questo mio giustissimo desiderio.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Egli è evidente che l'insistenza che si pone a sostenere l'attuale emendamento proposto...

PESCATORE. (Intervompendo) Se il signor ministro si contentasse a parlare dopo di me, io vorrei fare una piccola proposta.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Siccome l'onorevole Pescatore intende di fare una proposta, così parlerò dopo averla intesa, perchè essa potrebbe modificare il mio dire.

PESCATORE. Le ragioni svolte dall'onorevole Valerio hanno, secondo me, una grandissima forza; ma le sue idee, a mio avviso, non possono essere incarnate in una disposizione se il suo emendamento non viene pienamente riformato. Pregherei quindi la Camera e lo stesso deputato Valerio a prestarmi qualche attenzione; forse egli aderirà alla mia proposta.

Volendo ottenere un effetto nel senso dell'onorevole Valerio, è d'uopo eliminare primieramente l'argomento tratto per analogia da quanto si dispose in ordine agli studenti. Gli studenti esclusi dall'Università si appellano al Consiglio perchè sono esclusi da autorità secondarie; quindi vi è per loro la possibilità di appellare; ma, quanto ai professori delle scuole secondarie, la quistione non è, non fu mai e non potrebbe essere che tra il ministro stesso ed il Consiglio superiore, autorità entrambe supreme.

Cotal quistione già venne proposta, se cioè il professore delle scuole secondarie debba solo poter essere destituito o sospeso per giudizio del Consiglio, oppure se questo non avesse che ad emettere un parere ed il giudizio spettasse al ministro. E la quistione è già stata decisa. Cogli articoli 21 e 23 già adottati, si stabilì una distinzione: quanto ai professori universitari, il giudizio spetta al Consiglio; il ministro non ha che l'esecuzione; riguardo a quelli dell'insegnamento secondario, il giudizio spetta al ministro, e il Consiglio non dà che il suo parere.

Ma, in verità, questa distinzione già notata dalla Commissione in termini generali, e che assolutamente non potrebbe più essere rievocata, credo che, come si suole nelle discussioni parlamentari, possa e debba ancora venire con una disposi-

zione speciale modificata. E credo che tale appunto sia la proposta che intende fare l'onorevole Valerio, e che in tal senso sarebbe appoggiata a considerazioni valevolissime.

La ragione poi della differenza che si vuol fare, e che si fece tra i professori universitari e quelli delle scuole secondarie, si desume principalmente dall'età in cui gli uni e gli altri sono ammessi all'insegnamento. Quelli delle scuole secondarie a vent'anni possono esservi ammessi; ma gli universitari non lo sono che più tardi. Quindi, se un triennio d'esercizio basta per rendere inamovibili gli universitari, non era forse conveniente applicare la stessissima regola ai professori e direttori delle scuole secondarie. Ma ciò non dimostra che, dopo un più lungo esercizio, le condizioni dei professori delle scuole secondarie non siano e non debbano essere equiparate a quelle dei membri dell'insegnamento superiore.

In questo senso, adottando pienamente le potenti considerazioni svolte dal deputato Valerio, mi pare che la sua ag giunta sarebbe meglio espressa in questo modo:

« I detti direttori e professori dopo quindici anni di esercizio non potranno essere destituiti nè sospesi oltre due mesi, senza l'assenso del Consiglio superiore. »

VALERIO. Io, poichè non spero meglio, mi associo all'emendamento presentato dall'onorevole mio amico il deputato Pescatore; solo parmi che il dire dopo quindici anni d'esercizio, sia un po' troppo. Colla legge del 1848 essi avevano l'inamovibilità dopo tre anni, e questa inamovibilità l'avevano davanti un Consiglio superiore esso stesso inamovibile. Ora questo giudizio deve succedere avanti ad un corpo che ha perduta la stessa sua inamovibilità, e che è, per così dire, in massima parte un'emanazione ed un riflesso del ministro medesimo.

Quindi qualora l'onorevole Pescatore restringesse il detto termine da quindici a dieci anni, io mi associerei al suo emendamento; quantunque io creda che nè i professori dell'insegnamento secondario, nè il paese abbiano ad essere molto contenti del nostro operato.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore aderisce alla proposta del deputato Valerio?

PESCATORE. Sì, sì.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare che si rese sempre più evidente lo scopo di questo emendamento dopo le spiegazioni date dall'onorevole Pescatore. Si vuol far rivenire la Camera sulla votazione già fatta sull'articolo 21. Questo articolo stabilisce che, in quanto ai professori delle scuole secondarie, il Consiglio superiore sia chiamato a dare il suo parere tuttavolta che il ministro suppone che abbiano commesse colpe le quali siano tali da poter dar luogo alla loro deposizione od alla sospensione oltre a due mesi.

Ora si vorrebbe che questo articolo già votato dalla Camera venisse modificato in modo che comprendesse solamente i professori i quali non hanno un esercizio maggiore di dieci anni. In quanto a quelli che hanno un esercizio maggiore, si vuole che vengano pareggiati ai professori universitari. Onde riesce ben evidente che intendimento di questa proposta è di far retrocedere la Camera sul proprio voto, facendole disconfessare una risoluzione già presa.

VALERIO. Domando la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Tuttavia, e quantunque pericoloso sia questo sistema, io credo che, quando fosse ben dimostrato l'errore della Camera, essa potrebbe (ed io certo non mi vi opporrei) anche correggerlo prima che la legge sia inesorabilmente votata. Ma io non credo che la Camera abbia commesso un errore, nè che abbia precipitato o irreflessivamente votato quell'articolo. Anzi ri-

tengo, all'incontro, che abbia saviamente operato collo stabilire una distinzione tra i professori delle scuole secondarie e quelli delle scuole universitarie.

Prima che si deliberasse a questo proposito io già aveva esposto alla Camera tutte le ragioni che mi avevano indotto a proporre per gli uni e per gli altri una giurisprudenza diversa.

Io faceva osservare che i professori delle scuole superiori difficilmente pervengono alla cattedra prima dei 30 anni. Avvertiva che il loro insegnamento non è più elementare e meramente scolastico, ma si eleva alle più alte disquisizioni dottrinali e tende ad estendere i confini della scienza; che molte parti dell'insegnamento superiore toccano direttamente la politica oppure l'amministrazione dello Stato, o indirettamente vi si possono accostare; che può accadere che un professore dando un insegnamento sopra tali punti urti contro le opinioni o politiche o amministrative del Governo, e quindi potrebbe anche darsi il caso che un ministro indispettito per ciò ne prendesse argomento per mostrarsi severo contro tale professore.

È per riparare a quest'eventualità rimota bensì e poco probabile, ma pure possibile, che ho creduto di dovere pei professori delle scuole superiori conservare la prerogativa che godono di non poter essere rimossi o sospesi se non dietro un formale giudizio del Consiglio superiore in qualità di giurì.

Ma nello stesso tempo notava che queste avvertenze non occorrono egualmente per gl'insegnanti delle scuole secondarie, giacchè per questi non si esigono tutti i lunghi ed ardui studi che si richiedono per l'insegnamento superiore, e d'altronde essi giungono alle cattedre in una età assai giovanile, generalmente dai 20 ai 24 anni, e talvolta anche prima.

Avvertiva poi che il loro insegnamento è unicamente scolastico e si attiene a parti ancora elementari. Certamente che non è alla gioventù di 10 o 15 anni che si vogliono insegnare cose che non siano già acquistate alla scienza, e per così dire classificate nei libri destinati per le scuole. Il loro insegnamento non è adunque tale che si elevi spazii in regioni affatto nuove e cerchi di allargare la sfera delle stesse cognizioni. D'altronde non vi è alcuna attinenza politica coll'insegnamento delle scuole secondarie, giacchè i ragazzi dai 10 ai 15 anni non sono quelli a cui si debba insegnare la politica.

Perciò non vi è alcun pericolo che per motivi politici il ministro possa eccedere contro qualcheduno degli insegnanti delle scuole secondarie (come insegnanti), e per conseguenza manca la ragione principale per cui fu accordata la prerogativa di cui feci cenno agli insegnanti delle scuole universitarie. A me pare che la differenza è assai essenziale.

In quanto poi all'altra considerazione che questi professori dell'insegnamento secondario abbiano già un diritto acquisito perchè la legge del 4 ottobre 1848 dava loro questa prerogativa di essere unicamente giudicati dal Consiglio superiore, a me pare che non regga in verun modo.

Non può tal ragione essere considerata come grave, perchè la nomina ad un impiego pubblico o la revocazione da esso proviene dal Re ed i diritti della Corona come i diritti dello Stato non si possono mai alienare. Sta sempre al Governo quando fa una di queste cessioni, di poterla ritirare quando l'interesse del servizio lo richieda. Mi pare che questo principio è incontestabile nel nostro diritto pubblico.

In secondo luogo già altra volta faceva notare che se la legge del 4 ottobre fosse stata votata dalle Camere, invece che fu un'emanazione del Ministero in quel periodo di tempo in cui godeva di pieni poteri, vi è a dubitare se il Parlamento a-

vrebbe così facilmente accettato il principio dell'inamovibilità da accordarsi ai professori, perchè esso trovava un ostacolo nello Statuto. Da questo l'inamovibilità non è concessa che ad una sola classe di impiegati, cioè ai membri della magistratura dopo tre anni d'esercizio. È nella nostra legge fondamentale dichiarato espressamente che la Corona cede una parte della sua prerogativa alla magistratura per assicurare il buon andamento della giustizia, e non già nell'interesse della magistratura, ma sì nell'interesse dei terzi che sono giudicati da essa.

Se avesse voluto lo Statuto fare un'altra eccezione di un diritto inalienabile della Corona, l'avrebbe egualmente dichiarato.

Non mancava di avvertire che il Ministero medesimo pareva che contraddicesse a questa sua opinione coll'ammettere i professori delle scuole universitarie a questa prerogativa; ma osservava a questo proposito che non bisognava poi essere tanto rigorosi quando vi erano ragioni plausibili per accordare questa prerogativa a tali insegnanti, trattandosi tanto più di piccol numero di funzionari i quali avevano già dato, prima di giungere alla cattedra, prove e di capacità e di carattere sì da non temere che così facilmente potesse presentarsi il caso di doverli sospendere o revocare, come difatti l'esperienza lo provò. Ma dissi pure che se si fosse voluto estendere tale prerogativa a tutta la classe degli insegnanti delle scuole secondarie, la quale non conta meno di mille individui, questa cessione del diritto della Corona poteva cagionare gravi inconvenienti, e non assicurare il buon andamento del servizio; poteva pregiudicare quell'insegnamento che il Governo è chiamato a dirigere ed a tutelare.

Dunque la ragione che vi fosse un diritto a questo riguardo non può assolutamente sussistere; anzi credo che sussista la considerazione contraria; poichè se quella disposizione così estesa, la quale fu sancita dalla legge del 4 ottobre, legge tutt'affatto straordinaria, non votata da tutti i poteri, se quella disposizione, dico, fosse venuta in discussione alle Camere, non si sarebbe così facilmente concessa, dacchè, ripeto, lo Statuto osta a ciò.

Ma si viene a considerazioni d'altro ordine, e si dice che se il corpo insegnante non è tutelato dagli arbitrii e dalle precipitazioni del Ministero, allora esso dovrà considerarsi come una classe d'iloti, ed intieramente esposto ad essere di quando in quando danneggiato nell'onore, nella riputazione, nella fortuna. Io non credo che si possano temere questi gravi danni riguardo al corpo degli insegnanti.

Io vedo che in tutti i paesi dove non esiste questo privilegio, il corpo insegnante gode pur tuttavia debitamente di una buona riputazione, e non si commettono tali abusi a suo danno da ridurlo in una condizione peggiore di quella di tutti gli altri funzionari dello Stato. Non vi è paese, che io sappia, dove esista questo privilegio. Dirò di più, che la prerogativa che si concede di non poter essere nè sospesi, nè dimessi dal ministro, se prima non vi è l'avviso del Consiglio superiore, è una prerogativa accordata dalla legge che io vi presento, ma non si riscontra nè nella legge del Belgio, nè nella legge francese, nè in qualsiasi altra che io mi conosca.

Parmi che il corpo insegnante, quando prima di essere in qualche modo colpito dal ministro ha diritto che la sua causa venga esaminata dal Consiglio superiore, abbia già in ciò una grande guarentigia; perchè, nel caso in cui il Consiglio superiore assolve un insegnante presentato davanti a lui come imputato, ed il ministro, ciò non ostante, lo voglia sospendere o dimettere, bisogna pur supporre che quest'ultimo abbia tali ragioni da addurre a giustificazione del suo operato, da

essere sicuro di fare un atto quanto mai giusto e conveniente al pubblico servizio.

Ma saranno questi casi estremamente rari, perchè bisogna anche supporre che debbono essere rarissimi i casi in cui il Consiglio superiore voglia assolvere un insegnante il quale abbia assolutamente demeritato del Governo e della pubblica istruzione. Non vi sono quindi a temere tutti questi grandi guai, questi casi che si vorrebbero quasi generalizzare. Potrà succederne uno ogni quindici o vent'anni, ma non è probabile che ne succedano così di frequente.

Dunque a me pare che quando un corpo di funzionari pubblici, nominati dal Governo e stipendiati dallo Stato, ha per privilegio di non poter essere leso nei propri interessi, se non dopo un parere di un Consiglio rispettabile, composto in gran parte di professori, mi pare, dico, che tale corpo abbia tali guarentigie, che non sono godute da verun'altra classe di funzionari.

Non c'è alcuna amministrazione dello Stato, meno quella della giustizia, che goda di questa prerogativa; eppure nessuno ha mai detto e gli intendenti e tutti gli altri numerosi impiegati delle diverse amministrazioni un corpo d'iloti, nessuno li riguardò mai come esposti a tutte le vendette, a tutte le passioni ministeriali.

Io ben comprendo da che cosa provenga questo errore. Esso proviene da che si parte sempre dal presupposto, che al Ministero non ci siano che uomini i quali agiscano unicamente spinti da passioni, spinti da sentimenti men che nobili, men che convenienti all'interesse pubblico; supposizione la quale certamente non può essere ammessa in nessun modo.

Per conseguenza io credo che si debba mantenere l'articolo che noi ora discutiamo tale quale venne ultimamente modificato dalla Commissione d'accordo col Ministero.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola.

VALERIO. In verità egli è con profondo dolore e con grande scoraggiamento che io parlo per la terza, anzi per la quarta volta (perchè ho sostenuto ieri lo stesso tema) in una questione, per la quale credeva che poche parole dovessero bastare. A me sembrava così chiaro, così evidente il diritto di giustizia invocato in favore di questi poveri insegnanti, che credeva di non aver ad incontrare contraddizione di sorta, come mi pare non averne incontrata ieri, quando e ministro e Commissione dicevano che la questione si sarebbe riservata all'articolo 36. Ma poichè il ministro si oppone a questa mia proposta, risponderò brevi parole alle sue obiezioni.

Egli disse, in primo luogo, che vi si domanda che la Camera si contraddica. Non è vero; non si domanda che la Camera si contraddica; essa nell'articolo 21 nulla ha sancito che sia in opposizione con quanto ora le si domanda. Nè la Camera, votando quell'articolo, s'immaginava certamente che possedeva dell'inamovibilità tutto il corpo dell'insegnamento secondario. Circa questo non era posta in avviso nè dalla relazione del ministro nè da quella della Commissione. Ho letto qualche tempo fa la relazione del ministro; ieri ancora ho scorsa quella della Commissione, nè ho trovato che l'uno o l'altra dessero a quell'articolo un significato così esteso, come è quello di togliere, dando azione retroattiva alla legge, il diritto di inamovibilità che ebbero pel passato i professori dell'insegnamento secondario, e la speranza per loro di acquistarlo progredendo nell'insegnare.

Nulla adunque essendovi nell'articolo 21, nè avendogli mai ministri e relatori dato una tale significazione (perchè in tal caso si sarebbero certamente dato il carico di esporre le ragioni che li avrebbero condotti a una misura così grave), egli è evidente che la Camera non era posta in avviso di siffatta

questione, e, votando quell'articolo 21, non ha votato nè più nè meno di ciò che era nell'articolo medesimo espresso; e per conseguenza proponendovi un'aggiunta all'articolo 36, relativa all'azione degli ispettori, noi non chiediamo che la Camera si contraddica, ma bensì che si completi, che compia cioè quanto ha cominciato nei giorni precedenti.

Il ministro, per dimostrare che ciò che si concede ai professori dell'Università non deve essere concesso ai professori dell'insegnamento secondario, ha distinto quello in insegnamento dottrinale, questo in insegnamento scolastico. Questa distinzione mi pare veramente così scolastica che nulla più.

Io non veggio diversità alcuna tra il professore dell'Università che insegna il diritto e il professore che insegna la storia nei collegi secondari; nè vedo come dall'insegnamento secondario non possano nascere quelle conseguenze cui accennava il signor ministro. Egli dice: il professore dell'insegnamento secondario non ha mai occasione di enunciare le sue opinioni politiche, quindi non è a temersi che per questo motivo egli possa essere destituito.

Io vi domando se il professore che insegna la storia d'Italia non abbia occasione di enunciare le sue opinioni politiche; sarà anzi forza che le enunci dalla prima lezione sino all'ultima. Come insegnare la storia, e la storia d'Italia, senza che il professore dica dov'è il bene, dov'è il male, dove sono i timori, dove le speranze; dove furono gli errori e dove furono le azioni eroiche dei nostri padri? Ecco quindi il professore posto in condizione di esprimere le sue opinioni politiche molto più che noi sia chi insegna il diritto ipotecario, il diritto romano, la geologia, la fisica e le altre scienze.

Il professore di retorica non è egli ad ogni momento in condizione di manifestare le sue opinioni politiche? Quando egli dà ai suoi alunni un tema in cui esalti la virtù di Cola da Rienzo, o di Farinata degli Uberti, o di Bruto, o di Cassio, può egli fare a meno di manifestare opinioni politiche? Se propone un tema diretto ad esaltare le virtù di papa Ildebrando, o di Urbano VII, o di un altro pontefice, non si è il professore di retorica posto direttamente sotto la sferza correttrice del signor ministro non solo, ma eziandio del provveditore del signor ministro, del sindaco del signor ministro, del giudice del signor ministro, e talvolta del deputato che rappresenta in quel paese le opinioni del signor ministro? Ecco quindi il professore d'insegnamento secondario posto assai più in pericolo di essere destituito, di quello che lo sia il professore dell'Università, perchè questi svolge d'ordinario temi molto meno pericolosi, ed abita le grandi città dove le garanzie delle libertà individuali sono molto maggiori, molto più reali che non sieno nelle terre di provincia, dove la voce del professore si perde talvolta nel frastuono delle voci che s'alzano dalle tribune politiche, dai giornali e dai teatri.

Il signor ministro ha detto: il professore non giunge all'insegnamento universitario che all'età di trent'anni. Se questo fosse vero, sarebbe una gran brutta verità. Io veggio, leggendo la storia, che gli uomini più eminenti furono già grandi all'età di ventiquattro o venticinque anni; e se i nostri reggitori avessero preso per misura del criterio e dell'umana sapienza l'età, essi avrebbero bandito Napoleone il Grande, bandito Pitt, cacciati dall'insegnamento gli uomini più insigni che noi abbiamo conosciuti.

Ma la cosa non istà così; e noi annoveriamo in questa stessa Assemblée tre membri che furono professori prima di essere pervenuti al trentesimo anno; ed io lodo coloro che li hanno nominati, perchè chiamarono a tal carica uomini d'ingegno e di cuore.

L'onorevole ministro disse ancora che la Corona non può spodestarsi del diritto di togliere le cariche; che di questo diritto si è solamente spodestata a riguardo della magistratura. (Però anche rispetto a questa pare che di tale diritto i signori ministri vogliono impossessarsi di nuovo colla legge che ci hanno presentata). (*Si ride*) L'inamovibilità è concessa ai magistrati; agli altri è impossibile il concederla. Dal che, se fosse vero, ne avverrebbe che, dal 1848 in qua, noi abbiamo violati i diritti della Corona, violato lo Statuto, vissuto in istato di peccato e di sacrilegio flagrante. (*Si ride*) Dal 1848 in poi, secondo il ministro Lanza, cominciando dai ministri che hanno presentata e sancita la legge, venendo ai deputati ed a tutti quelli che hanno posto mano alla sua esecuzione, tutti hanno violato quel diritto.

Io penso invece che nessuno abbia contravvenuto allo Statuto. Io credo che quanto la legge prescriveva si era pel bene del paese; e quando sonovi certi diritti che si assomigliano a quelle armi che tagliano la mano che le impugna, fa bene quel legislatore, quell'autorità la quale, occorrendo, sa abbandonare, sa attenuare l'azione di diritti troppo pericolosi. Così questi diritti li avesse abbandonati la Francia, che il signor ministro mi citava ad esempio, ch'è forse i Borboni della prima schiatta e quei della seconda non sarebbero caduti ignominiosamente! Essi hanno sempre tenuto nelle loro mani il corpo degli'insegnanti e quasi tutti gli altri impiegati come altrettanti agenti elettorali; hanno svisato, deturpato il sistema parlamentare, ed essi sono caduti sotto l'abbominio e sotto i fischi dell'Europa, appunto perchè hanno abusato dei diritti e dei poteri che erano nella Costituzione.

Noi abbiamo veduto nella Francia del 1848 sorgere un corpo di insegnanti. Ma che cosa era questo corpo? Era un corpo di agenti politici, di agenti elettorali, e noi abbiamo veduto succedere il colpo di Stato del 1852 e disfarsi compiutamente il corpo degli'insegnanti creato dal ministro Carnot nel 1848 e succedervene un altro interamente nuovo.

E che? Sarebbero questi i procedimenti che noi dovremmo ammettere? Queste le massime di Stato che il signor ministro ci offre ad esempio? Lungi da noi esempi cosiffatti. Il professore insegni liberamente; gli sia lasciata la qualità di cittadino, ed egli si troverà cittadino sempre in ogni circostanza ed aiuterà il Governo, lo Stato a compiere quella missione che, se noi non ci mostreremo da poco, compiremo un giorno; ma per compierla conviene che al paese non si tolgano le libertà di cui fu al possesso per lo passato, conviene anzi che le si vengano allargando, perchè allargando la libertà, noi aumenteremo le sue forze. (*Bravo! a sinistra*)

PRESIDENTE. Farò osservare alla Camera che, se ho data la parola per la quarta volta all'onorevole Valerio, però mi sono attenuto al regolamento, perchè, due volte ha parlato sul proprio emendamento e due volte su quello presentato dal deputato Pescatore.

BENTOLDI. Non già per addentrarmi nella questione posta in campo dall'onorevole Valerio io ho chiesta la facoltà di parlare, ma per dichiarare francamente il mio voto; a questo punto io stimo che questo sia un mio dovere.

L'onorevole Valerio parlò e con una lodevole commozione e quasi commiserazione dei professori delle scuole secondarie, i quali sono nelle provincie. Egli fece vedere come essi siano esposti alle vendette dei padri di famiglia, dei sindaci, dei consiglieri e persino dei deputati, e disse vero!

I professori delle scuole secondarie sono soggetti al sindacato e alle vendette di tutti questi signori. Ma forse che col sistema da lui proposto ci verrà fatto di potere in qualche modo andare incontro a questi inconvenienti?

Non dobbiamo già temere che tutti questi personaggi ragguardevoli ed autorevoli nelle provincie (*Interruzioni sul banco della Commissione*) vogliano far buttar giù dalle loro cattedre i professori delle scuole secondarie. No, o signori, se noi riandiamo gli atti non solo del Governo attuale, ma anche del Governo assoluto, nella pubblica istruzione noi troveremo che questi casi (e lo dico ad onore del nostro paese) furono rarissimi: questi consiglieri, questi sindaci, questi deputati non hanno in animo di rimuovere dall'insegnamento i professori che abbiano avuto la sventura di scontentarli, ma si vogliono allontanarli dalla loro provincia, dalla loro scuola; vogliono poter dire ai loro concittadini: vedete quale è la nostra potenza presso il ministro; gli abbiamo fatti *balestrare* da Casale sino a Bobbio! Ecco quanto aspirano a fare e a dire questi uomini, che il deputato Valerio suppone così trapotenti.

Ma l'emendamento dell'onorevole Valerio toglie egli questi inconvenienti? Io non lo veggio; anzi, mentre i professori delle scuole secondarie avevano la inamovibilità, cioè durante tutto il tempo corso dal 1848 sino al 1857, furono sempre traslocati liberamente, eppure erano inamovibili. Dunque per questa sola ragione non posso aderire all'emendamento del deputato Valerio, e consentirei in quanto fu deliberato colla Commissione d'accordo col signor ministro, come egli stesso ha dichiarato, se non ne fossi distolto da un altro motivo.

Dal 1848 fino ai giorni nostri, io ho sempre sentito da certi partiti parlar contro i professori delle scuole secondarie e contro il sistema del nuovo insegnamento; si sono accusati pubblicamente i professori di ciò che facevano, e di ciò che essi non facevano. Io credo di poter dire che furono calunniati.

Si presenta ora un'occasione di rivendicarli da quelle calunnie, e l'onorevole Pescatore ha proposto un emendamento da cui non mi sembra alieno l'onorevole Valerio. Ebbene io lo accetto. È mio dovere di accettarlo; poichè, se così non facessi, mostrerei di essere stato in certo modo o indifferente a questi ripetuti e maligni assalti, o condiscente a coloro che malmenarono sin qui le scuole secondarie e il sistema dell'istruzione che in esse si fu introdotto.

Io dunque accetto l'emendamento Pescatore con intendimento che la Camera, con la sola discussione di questo punto, lo sancisca o no, abbia rivendicato i professori delle scuole secondarie ed il sistema che si è seguito fin qui nei collegi regi e nazionali da tutte le false accuse che furono loro apposte.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento...

VALERIO. Io domando il parere della Commissione.

RUFFA, relatore. Ho chiesto ai miei colleghi il loro parere, e in generale gli ho trovati molto restii a dare un voto sia favorevole, oppure contrario, perchè si tratta di una questione troppo grave, la quale riguarda gli interessi e l'avvenire di migliaia di persone. Non crede la Commissione di essere in caso di pronunziare all'improvviso sopra una questione di questa sorta; ch'è essa non vorrebbe deteriorare l'insegnamento dello Stato, avviarlo per una strada pericolosa dando una specie d'inamovibilità a tanti maestri quanti sono nelle scuole secondarie: ma non vorrebbe neppure umiliare questi ultimi e metterli in una condizione indegna di loro, rendendo con troppa precipitazione un voto contrario. Pertanto io non sono in caso di poter significare il voto della Commissione sopra la presente questione. Se la Camera crede di doverla decidere di presente, farà quello che il suo senno le detta; quanto alla Commissione, in questo momento essa non potrebbe dare un voto definitivo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Si è accusato il ministro di non aver esposti nella sua relazione i motivi per cui portava nel presente progetto di legge una modificazione così radicale riguardo alle prerogative di una parte del corpo insegnante; si è detto di essersi votato quasi di sorpresa l'articolo 21, il quale stabilisce che per gl'insegnanti delle scuole secondarie, quando si tratta di applicare loro delle pene gravi, si debba chiedere l'avviso del Consiglio superiore, cosicchè potrebbesi dall'esposto di uno dei preoccupanti indurre che fosse stato surrepito il voto della Camera.

Io credo che i dibattimenti della seduta, in cui venne adottato l'articolo 21, provano quanto sia erronea tale esposizione...

VALERIO. Domando la parola per un fatto personale.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica... giacchè questa quistione venne ampiamente trattata, ed io pronunciai sopra la medesima un discorso alquanto lungo. La questione d'altronde era stata dibattuta vivamente e lungamente dinanzi al Senato, e la relazione che accompagnava il progetto ministeriale a quel ramo del Parlamento ne faceva ampio cenno e ne adduceva tutte le ragioni. Onde non si può dire che siffatta questione sia giunta all'improvviso alla Camera, e che i deputati non avessero della medesima un concetto formato, e che quindi sia stato sorpreso il voto loro.

La Commissione poi credo che non potè a meno, nell'esaminare il progetto di legge quale venne dal Senato, di portare anche le sue riflessioni sopra questa disposizione; ed una prova dei suoi studi profondi sul progetto del Ministero si è che non ha lasciato un articolo solo, si può dire, intatto o nella forma o nella sostanza.

Per conseguenza mi pare che, se si volesse ora differire ancora la questione, e rimandarla alla Commissione per essere di nuovo ponderata, non si farebbe altro che perdere forse maggior tempo e protrarre il voto definitivo di questa legge, la cui discussione dura già da ben venti sedute, senza che perciò si sia votato poco più di un terzo degli articoli.

Perciò, qualunque possa essere l'avviso della Camera a questo riguardo, io la pregherei di voler decidere in questa seduta tale questione e di procedere oltre nell'esame del progetto affine di uscire una volta da questa lunga discussione, e di potersi occupare di altri progetti i quali attendono il suo voto, e sono assai desiderati dal paese e dal Governo.

VALERIO. Io dirò poche parole in risposta al signor ministro.

Egli mi appone che io l'abbia accusato cinque o sei volte. Io non ho accusato alcuno; non è mia abitudine di farlo, e, quando intendessi accusare, lo farei formalmente. Mi ha fatto dire che il voto della Camera era stato surrepito.

Ora io domando se ho mai detto qualche cosa di simile, se mi sono servito di questa parola *surrepito*. Io non so perchè una quistione tutta di dottrina, che vien in campo a proposito di una legge d'amministrazione, si voglia invelenirla a questo modo.

Io non mi servo di un linguaggio simile, e desidero che nessuno se ne serva a mio riguardo. Quando mai la coscienza mi comanderà di mettere in accusa uno dei ministri, so quale grave e doloroso atto sia quello, pure stia certo il signor ministro che non ci mancherò; ma, quando non devo accusare, non accuso. Io ho enunciato le mie opinioni, e le enuncio con quelle forme più o meno vivaci, ma spontanee, che mi dà il mio tardo ingegno, ma che emanano dal cuore. Venendo poi alla quistione, la Camera deciderà se, prima di venire ad una votazione di quest'importanza, essa vorrà procedere senza sentire il parere della Commissione.

BUFFA, relatore. Domando la parola.

VALERIO. Il signor ministro ha detto che la Commissione ha lungamente e profondamente studiata la legge, poichè l'ha tutta mutata. Più la Commissione ha studiata la legge, e più, secondo me, diviene autorevole il suo parere, e quindi degno di essere ascoltato. Del resto, la Camera a questo riguardo deciderà.

Quanto alle conseguenze poi, mi sia permesso di aggiungere questo: noi abbiamo vissuto dal 1848 sino all'anno di grazia 1857 colla legge del 1848, con cui era data l'inamovibilità ai maestri dell'insegnamento secondario che avevano tre anni di esercizio; e notate che questa inamovibilità era qualche cosa di reale, perchè il corpo giudicante era esso stesso inamovibile. Ora questa inamovibilità del corpo giudicante non esiste più; il corpo giudicante è amovibile, è una emanazione diretta del ministro; l'inamovibilità, che è di solo nome, giusta la proposta del mio amico Pescatore, a cui mi associo, rimarrebbe ridotta a dieci anni invece di tre. Eppure pare che la sorte dell'insegnamento pubblico ne sarebbe rovinata! Che un professore dell'insegnamento secondario, il quale dopo 10 anni di cattedra venga destituito o rimosso, abbia il diritto di presentarsi davanti al Consiglio generale, non più inamovibile, ma nominato dal signor ministro, avente nel suo seno un ispettore generale faciente le parti del ministro, e presieduto ove si voglia, dal ministro stesso, che questo insegnante, ripeto, dopo dieci anni di esercizio, presentandosi a questo Consiglio per far valere le sue ragioni, possa mettere a repentaglio il buon andamento della pubblica istruzione, lascio alla Camera il deciderlo.

Intanto io non posso a meno di ripetere che, se noi togliamo ogni sorta di garanzia a questa grande famiglia degli insegnanti, facciamo una cosa molto grave, molto pericolosa, non tanto per l'essenza della cosa medesima, quanto per lo sconforto che gettiamo in quegli animi, nei quali abbiamo bisogno di gettare incoraggiamento, fede viva e speranza, perchè sono essi che educano i vostri figli, signori padri di famiglia!

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Era ben lungi dal mio intendimento di invelenire, come disse l'onorevole preopinante, la discussione. Mi pare di aver dimostrato lungamente che, quantunque aggredito con calore da varie parti, ed amareggiato da molte insinuazioni, tuttavia seppi comprimere più d'una volta gli slanci d'un'indegnazione che credo giusta, perchè onesta.

Prego adunque la Camera di ritenere che era lontano dal volermi servire di frasi che potessero offendere, nè credo di essermene servito.

Io non potevo fare a meno di rispondere all'allegazione dell'onorevole preopinante, il quale disse che nè nella relazione della Commissione nè in quella del Ministero si fece cenno alcuno di voler togliere al corpo insegnante il privilegio che ora gode; e con ciò si veniva ad affermare che la Camera, avendo votato senz'altro si facesse parola di questa prerogativa, avrebbe deliberato senza sapere quello che si faceva.

Mi sono quindi servito di una frase per esprimere l'idea di un voto quasi surrepito. Mi sembra però che in ciò non vi sia nulla di personale contro l'onorevole Valerio; non ho fatto che ripetere le parole di cui egli si è servito per dire che l'attenzione della Camera non si era portata sopra quella disposizione...

VALERIO. Non ho detto la parola *surrepito*.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica... Io non posso servirmi delle sue parole precise, ma infine il suo concetto

mi parve d'averlo colto ed espresso; egli intese dire che la Camera non era conscia di quello che votava.

Io adunque ritengo che nella frase da me usata non avvi cosa alcuna che possa inasprire la discussione e che non vi è alcuna personalità contro il deputato Valerio.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Buffa.

BUFFA, relatore. Anch'io debbo parlare per esporre una giustificazione non mia, ma della Commissione...

BERTI. Domando la parola.

BUFFA, relatore... o almeno della maggioranza della Commissione.

Si dice che questa quistione non deve venir nuova alla Commissione, e che quindi essa doveva essere preparata a dirne il suo parere anche in questo momento.

In primo luogo farò notare (e credo di poterlo dire a nome di tutti i miei colleghi della Commissione) che non crediamo che la discussione della Camera sia, direi quasi uno spettacolo inutile e senza influenza sul partito a cui in fine si appigliano i deputati: noi pensiamo che per quanto ciascun deputato mediti bene sulle questioni che debbono essere trattate qui, si riservi sempre di modificarle quando senta da persone non solo di opinioni alquanto diverse dalle sue, ma anche di opinioni assolutamente contrarie alle sue, delle ragioni che lo possano muovere a diverso consiglio: noi crediamo, in una parola, che i deputati non debbano venir qui, mi si permetta questa frase in volgare, col voto in tasca.

Ma vi è poi un'altra ragione. Qui si presenta alla Commissione un emendamento che essa non poteva sicuramente profetizzare: esso è venuto d'improvviso alla Camera, e noi confessiamo, almeno molti di noi confessano che, quando si tratta di una questione che involge non solo i diritti e l'avvenire di migliaia di persone, ma la sorte dell'insegnamento secondario dello Stato che ha tanta influenza sopra i destini di qualunque paese, noi non ci sentiamo capaci di dare un voto su due piedi; sarà tardità d'ingegno, si giudichi come si vuole, ma noi non ci sentiamo in grado di dare così di subito un voto di tanta importanza.

Con questo non intendiamo che la Camera sospenda le sue deliberazioni: essa farà del parere della Commissione quel conto che crederà migliore. Noi non presumiamo che il nostro voto debba influire grandemente sui voti della Camera. Quando mai avessimo avuto questa presunzione la discussione di questa legge ci ha educati sufficientemente per averla perduta a quest'ora.

Lasciamo dunque a tutti, come di ragione, la libertà di deliberare come credono; ma, parlando a nome della maggioranza della Commissione io dico che, meno alcuni dei suoi membri i quali hanno già pronunciato il loro voto, essa non crede di poter precipitare un voto sopra siffatta quistione.

BERTI. A me pare che questa quistione, quantunque gravissima, possa nondimeno essere decisa dalla Camera.

Noi ci troviamo di fronte a tre sistemi: il primo è quello d'un giudizio del Consiglio supremo per la deposizione o sospensione dei professori delle Università; il secondo è quello di giudizio dato sotto forma di parere dallo stesso Consiglio pei professori delle scuole secondarie; il terzo è il sistema mediano propugnato dall'onorevole Pescatore, il quale, è mestieri confessarlo, tempera alquanto l'articolo 21 già dalla Camera approvato.

Dico schiettamente che io non sono d'avviso che si possano i professori delle Università paragonare a quelli delle scuole secondarie relativamente al diritto di inamovibilità, e ciò non per le ragioni addotte da alcuni preopinanti, ma per un altro motivo.

Nel professore secondario due sono le qualità da considerarsi: la *capacità* e la *moralità*. Questo professore non è solo in obbligo di spiegare la storia, la geografia e l'aritmetica, ma deve eziandio col suo esempio educare moralmente la gioventù.

Ora possono presentarsi fatti delicati e seri che non vanno soggetti all'estimazione legale, ma che devono nondimeno e per il decoro del corpo insegnante, e per le esigenze della pubblica opinione, e per il bene dell'educazione dei giovani, sottomettersi al giudizio del Consiglio superiore, come ad un tribunale di *giurati* o di padri di famiglia.

Se in un professore, ad esempio, il quale insegai ottimamente, non concorrono quelle doti morali che rendono il suo insegnamento autorevole sull'animo degli educandi, io sono di parere che non convenga lasciare in simili casi il Governo sprovvisto e disarmato...

VALERIO. Non è disarmato, è armatissimo.

BERTI. Io dico il mio avviso schiettamente, perchè in una questione così grave parmi sia mestieri di non professare opinioni ambigue; d'altronde questa questione si è anche discussa in seno della Commissione, si è dibattuta nei giornali.

Io stimo adunque che sia opportuno concedere più larghe facoltà al Governo rispetto ai professori delle scuole secondarie che per rispetto ai professori delle scuole universitarie. È certo che la qualità d'educatore non si può paragonare a quella di professore delle scuole universitarie. Un professore delle scuole universitarie dà le sue lezioni senza avere coi suoi allievi relazioni così dirette, così immediate come il professore delle scuole secondarie.

Questa distinzione essenziale deve pure produrre una distinzione notevole nelle guarentigie da accordarsi al professore delle scuole secondarie ed al professore delle scuole universitarie. Per questa distinzione si introdusse, secondo il mio modo di vedere, nell'articolo 21 il sistema di *giudizio* del Consiglio superiore per rispetto ai professori universitari ed il sistema di un semplice parere per parte dello stesso Consiglio circa ai professori delle scuole secondarie. Se noi avessimo approvato una larga libertà d'insegnamento, credo che si potrebbe rinunciare a tutte queste garanzie, perchè il professore sarebbe libero di prestare le sue opere nella istruzione pubblica o nella privata. Ma per mala ventura non avendo noi altro insegnamento che quello ufficiale, si affaccia sempre la necessità di dare malleverie efficaci ai professori delle scuole.

L'inamovibilità nella scuola libera è un danno, perchè essa tende qualche volta a perpetuare l'incapacità ed a favorire l'inerzia. Ma siccome per nostra sventura non siamo entrati in questa via di libertà, ci troviamo quindi costretti di approvare temperamenti che non sono del tutto logici, ma voluti nondimeno dalle condizioni speciali in cui versiamo. Questi temperamenti si confanno appunto con quelli indicati dall'onorevole Pescatore.

Mi pare eziandio che la deposizione d'un professore non possa venire pronunziata dal Consiglio supremo, tanto sotto la forma di giudizio, quanto sotto la forma di un parere, senza gravissime ragioni. Temo molto più per rispetto alle traslocazioni ed alle promozioni le quali sono nella legge che discutiamo in pieno arbitrio del ministro. È qui che avrei desiderato qualche temperamento il quale avesse conciliato la malleveria del ministro coll'indipendenza del professore.

È difficile, ripeto, che in un paese dove c'è libertà di stampa e dove c'è un Parlamento, un Consiglio profferisca un voto per deposizione di un professore; quindi le guarentigie dei professori erano piuttosto da ricercarsi negli altri

attributi che già furono approvati dalla Camera, ed ai quali ho ricusato il mio voto.

E per vero è difficile che un professore delle scuole secondarie possa venire deposto, perchè il parere del Consiglio, versando non sopra vaghe opinioni politiche, ma sopra le condizioni morali delle persone, si richiedono fatti ben chiariti, perchè il Consiglio si risolva ad un partito di tanto momento. Ma è vero altresì che la legge del 4 ottobre conferiva una specie d'immovibilità ai professori.

Ora io non reputo conveniente che si passi improvvisamente da un sistema ad un altro e si spoglino i professori di tutte le franchigie che la legge sovraccennata loro accordava. Reputo quindi opportuno che la Camera si appigli al temperamento proposto dall'onorevole Pescatore, il quale dà sufficienti guarentigie al Governo, e non getta lo sconforto nell'animo degli insegnanti.

Dico che porge bastanti guarentigie al Governo, il quale, avendo per sé un Consiglio presieduto dal ministro, può questi sempre, ove gravi fatti si appongano ai professori delle scuole secondarie, ottenere dai giudici quel parere che la coscienza ed i fatti domandano. Si avverta che in questo Consiglio vi è ancora l'ispettore incaricato d'introdurre l'accusa e di chiarire la natura dei fatti che s'imputano al professore.

Reputo adunque che il sistema mediano proposto dall'onorevole Pescatore sia il migliore; giacchè, accettandolo, non si reca grave danno a quei professori delle scuole secondarie che hanno, per la legge del 4 ottobre, acquistata l'immovibilità.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Asproni.

ASPRONI. Udite le conclusioni a cui è venuto l'onorevole Berti, rinuncio alla parola: accennerò solo alla differenza da lui stabilita, riguardo ai buoni costumi ed alla buona condotta tra i professori universitari e quelli delle scuole secondarie. Io penso che in questa parte perfetta debba essere la rassomiglianza. Non è vero che il professore eserciti la sola dottrina, ma vi esercita un'immensa influenza coi buoni costumi, giacchè i giovani che dipendono da quel professore ne imparano talvolta perfino le maniere, e quando la condotta di questo è tale che meriti di essere ripresa, sia pur certo che, quand'anche fosse professore dell'Università, la pubblica opinione se ne occupa, e molto più se ne occupano i suoi discepoli.

PRESIDENTE. Leggerò l'emendamento del deputato Pescatore:

« I detti direttori o professori dopo dieci anni di esercizio non potranno essere destituiti nè sospesi oltre due mesi senza l'assenso del Consiglio. »

Chi è d'avviso di adottarlo voglia levarsi.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

« Art. 37. Ciascuno di essi provvede personalmente, o per mezzo degli ufficiali che gli sono subordinati, alla visita di tutte le scuole e di tutti gli istituti pubblici e privati, all'ispezione dei quali è preposto.

« Solo il ministro può delegare queste visite anche a persone estranee al dipartimento della pubblica istruzione. »

La Commissione fa osservare che per puro errore tipografico si è ommesso nel progetto della Commissione l'ultimo alinea del progetto ministeriale, il quale va unito a quello della Commissione.

Il detto alinea è così concepito:

« L'ispezione però dei collegi e convitti nazionali è specialmente affidata all'ispettore generale delle scuole secondarie, e l'ispezione delle scuole magistrali all'ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari. »

Metto ai voti l'articolo...

DELLA MOTTA. Domando la parola. (Rumori)

Qui si dice che l'ispettore provvede personalmente o per mezzo degli ufficiali che gli sono subordinati alla visita tanto delle scuole pubbliche quanto delle private indistintamente, e non è l'ispettore generale solo che possa ispettare tanto l'una che l'altra specie d'istituzioni, egli vi può mandare qualunque subalterno.

Io comprendo che debba esercitarsi la sorveglianza della legge anche sugli istituti privati; comprendo che per ciò il ministro si serva dell'ispettore generale, agente appositamente preposto all'ispezione, ma mi sembra pure che non debbano essere poste sulla stessa linea queste due sorta d'istituti, cioè mi sembra che, se un ispettore può visitare a sua posta, e comunque e quando gli piaccia un istituto pubblico, dovrebbe però esservi qualche riserva e cautela riguardo agli istituti privati, massime poi quando s'aggiunga la circostanza che questi istituti siano femminili o religiosi. Quindi, sebbene io non dubiti che l'intenzione del ministro non sia che un ispettore troppo zelante possa andare a visitare qua e là qualunque casa a titolo di compiere le sue ispezioni agli istituti privati, tuttavia desidererei di sentire su questo riguardo la sua intenzione.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Le ispezioni degli istituti privati, come ben sa l'onorevole Della Motta, si fanno generalmente per mezzo degli ispettori provinciali. Questi funzionari, oltre a dipendere gerarchicamente dall'ispettore generale, dipendono localmente dal provveditore e dal Consiglio provinciale che ora sarebbe cambiato in deputazione provinciale; e quindi tuttavolta che si tratti di visitare istituti privati, specialmente poi se siano convitti che accolgano ragazze, naturalmente essi di proprio impulso non vanno a fare la loro visita, ma ne ricevono generalmente l'invito o dall'intendente, come presidente del Consiglio provinciale, o dal provveditore, oppure dallo stesso Consiglio provinciale, e si procura da tutti di far sì che tali visite siano compiute con tutta la convenienza e con tutte quelle riserve che richiede la natura di quegli stabilimenti.

Per quanto io mi sappia, non si è mai mossa lagnanza che si sia mancato dei dovuti riguardi nel fare queste ispezioni.

Del resto, non saprei poi come nella legge stessa si possano stabilire tutti i procedimenti da seguirsi nel fare tali visite, mentre questi procedimenti mi sembrano meglio opportunamente determinati dai regolamenti. È chiaro che il Governo deve porre somma cura per non sollevare lagnanze, e di procurare che le persone che hanno a cuore questi stabilimenti privati e che vi hanno interessi, siano, tuttavolta che si tratta di far visita a questi istituti, prevenute, e generalmente si usi ogni possibile riguardo. Mercè queste cautele io mi lusingo che non possano succedere inconvenienti, come non succedettero per lo passato.

DELLA MOTTA. Prendo atto di queste dichiarazioni dell'onorevole ministro; ma io desiderava molto di avere queste spiegazioni, tanto più che la carica d'ispettore generale è una carica affatto nuova, perchè uno non esisteva, l'altro esisteva, ma circondato da una Commissione.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Si farà dagli ispettori provinciali.

DELLA MOTTA. Quanto agli ispettori provinciali non sappiamo ancora quali saranno le loro attribuzioni, e conviene pensare che, se esistono adesso solo istituti appartenenti alla istruzione elementare, col tempo, dietro il voto della Camera, potranno più facilmente formarsi istituti i quali appartengano anche all'istruzione superiore.

Io non avrei voluto che gl'ispettori generali, prendendo dalla legge stessa come proprio ufficio l'incumbenza e l'autorità indefinita su questo proposito, s'arrogassero la facoltà di eseguire visite in ogni parte senza partecipazione al ministro e senza i dovuti riguardi richiesti dalle circostanze e dalla natura dei diversi istituti; il signor ministro certamente sempre procurerà che si usino questi riguardi, senza dei quali le visite possono divenire perturbatrici dell'andamento di certi istituti, ma era necessario che fosse chiaramente spiegato per evitare dubbi nell'interpretazione della legge e inconvenienti nell'applicazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 37.

(È approvato.)

« Art. 38. Gli ispettori generali, fondandosi sopra i rapporti degli ufficiali subalterni della pubblica istruzione, compilano annualmente e mandano al ministro una relazione dello stato di ciascuna parte d'insegnamento posta sotto la loro vigilanza, colle avvertenze opportune.

« A cura degli stessi ispettori generali sono raccolti i materiali per formare e pubblicare ogni anno uno specchio delle parti dell'istruzione, alle quali ciascun di loro è preposto.

« Tale specchio deve essere pubblicato entro il primo semestre susseguente all'anno cui esso si riferisce. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Dopo che la Camera ha deciso che la relazione generale da farsi ogni quinquennio dal Consiglio superiore debba essere pubblicata, mi pare che non convenga stabilire qui che debbano essere fatte di pubblica ragione anche le relazioni parziali; perchè si moltiplicherebbero queste relazioni senza nessun vantaggio pubblico. Esse debbono essere fatte al ministro e servire poi al Consiglio superiore per compilare la propria relazione generale.

Quindi mi pare che, dopo il voto precedente della Camera, non convenga di stabilire in quest'articolo che anche le relazioni parziali dell'insegnamento debbano venire pubblicate.

BUFFA, relatore. La Commissione non dà grande importanza a questo. Però faccio notare che vi è una differenza tra quello che si dice in questo alinea e quello che è già stato approvato dalla Camera. Là si trattava di una relazione sopra l'insegnamento, qui si tratta di una semplice statistica: una relazione è molto più complessa.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. No, dice: una relazione dello stato di ciascuna parte d'insegnamento.

BUFFA, relatore. (Leggendo) « Tale specchio deve essere pubblicato... »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. No, il primo alinea.

BUFFA, relatore. Ma non è detto che sarà pubblicato; quello che si deve pubblicare è lo specchio statistico.

La Commissione non dà, ripeto, molta importanza a ciò; nondimeno credo necessario avvertire che non vi è contraddizione tra questa parte dell'articolo 38 e quella che la Camera ha già approvata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 38 della Commissione.

(È approvato.)

Ora che è compiuta la votazione sul capo relativo agli ispettori, proporrò alla Camera di passare all'articolo 15 della Commissione, che è stato riservato perchè si trattava in esso del consultore e degli ispettori generali.

« Art. 15. Ogni volta che il ministro od il Consiglio lo giudichi opportuno, intervengono alle adunanze del Consiglio il consultore e gli ispettori generali, ma senza voto.

« Similmente possono intervenire chiamati, e con voto, i presidi delle facoltà, ove si tratti di modificazioni nei corsi, negli studi o nei programmi della propria facoltà. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Prima d'incominciare la discussione sul paragrafo relativo alle deputazioni provinciali per le scuole elementari, ricorderò alla Camera che, essendo stata sospesa la discussione intorno a quelle parti dell'articolo 11 che si riferivano a queste deputazioni, occorrerebbe, seguendo il sistema che la Camera ha adottato per le altre parti di questa legge, mettere in discussione l'alinea così concepito:

« Nei capoluoghi delle provincie risiederà una deputazione provinciale per le scuole elementari, un regio provveditore agli studi ed un ispettore provinciale per le scuole elementari. »

Si potrebbe quindi votare anzitutto la prima parte di quest'alinea:

« Nei capoluoghi delle provincie risiederà una deputazione provinciale per le scuole elementari. »

DELLA MOTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Farini è già iscritto prima; l'onorevole Della Motta parlerà in seguito.

FARINI. Aveva pregato il signor presidente a darmi la parola più per una questione d'ordine, che per entrare in materia.

Parmi sia molto difficile lo entrare a discutere sull'istituzione delle deputazioni provinciali, staccando questa questione da quella degli ispettori, dei provveditori provinciali e dei provveditori mandamentali. Quindi io domandava al signor presidente e domando alla Camera se non creda meglio che si discuta tutto insieme il sistema delle potestà scolastiche provinciali; altrimenti gli oratori si troveranno, a parer mio, un po' imbarazzati nel dover discutere a parte a parte ora sull'una ora sull'altra podestà e poi tutte insieme quelle che debbono costituire il sistema che la legge divide nelle provincie.

Era per questa sola considerazione che io aveva pregato l'onorevole nostro presidente a darmi la parola, riservandomi poi di entrare in materia, a suo tempo, quando avrà luogo la discussione.

PRESIDENTE. Farò osservare alla Camera che altro mi pare essere l'oggetto dell'articolo che si pone in discussione e ben altro l'estensione che si possa dare alla discussione in occasione di questo articolo. A me sembra che, sia che si ponga in discussione la prima parte del quarto capoverso dell'articolo 11 che ho testè letto, sia che si pongano in discussione le altre parti cui alludeva testè il deputato Farini, difficilmente gli oratori potranno tenersi unicamente nella cerchia di questa parte dell'articolo che sarà in discussione; quindi l'inconveniente di veder la discussione, di renderla, per così dire, un po' generale, nascerà in ambedue i casi. Se non che, trattandosi di decidere quale degli articoli si debba ora porre in discussione, pare che, seguendo il sistema che la Camera ha sin qui adottato, converrebbe mettere in discussione la prima parte del terzo alinea dell'articolo 11, il quale crea la deputazione provinciale; poichè non si potrebbe venire all'applicazione di questo principio se non se dopo avere istituita la deputazione, la quale poi la Camera vedrà di comporre in quel modo che giudicherà più opportuno discutendo l'articolo 39.

Quindi, se non vi sono osservazioni, porrò in discussione come testè accennava, la prima parte del terzo alinea dell'articolo 11, così concepita:

• Nei capoluoghi delle provincie risiederà una deputazione provinciale per le scuole elementari. »

Gli oratori che parleranno toccheranno quelle materie che crederanno necessarie all'oggetto di discutere questa parte. In questo modo unicamente mi pare che si possa progredire nella discussione, evitando il più che sia possibile la confusione.

Se non vi sono osservazioni, apro la discussione sopra la parte dell'articolo 11 che ho testè letta.

Il deputato Della Motta ha la parola.

DELLA MOTTA. Le mie osservazioni accennavano in parte all'idea esposta dall'onorevole Farini, perchè io intendeva di osservare che in queste poche parole dell'articolo 11, come pure nell'intitolazione apposta dalla Commissione al paragrafo quinto, si pregiudica una questione di merito circa le attribuzioni di questa deputazione provinciale.

Secondo il progetto ministeriale, questa deputazione provinciale dovrebbe portare la vigilanza sulle scuole secondarie, non meno che sulle elementari; all'incontro, secondo l'emendamento che ha fatto la Commissione a questo articolo 11, cui corrisponde poi l'intitolazione stessa del paragrafo quinto e il testo degli articoli dalla Commissione proposti, è stabilito che la cerchia di questa deputazione provinciale sia ristretta alle sole scuole elementari.

Io bramerei sentire in proposito dalla Commissione i motivi della grande mutazione che arrecò in tutta la dispositiva che riguarda le deputazioni provinciali e dal ministro se l'accetta: prima di aver sentito queste spiegazioni, io non mi estenderò su questa questione. Dirò solo che comprendo bene che, essendosi creato un ispettore generale per l'insegnamento secondario, a questo deve appartenere la sorveglianza di tutti questi stabilimenti, in ciò assistito dal provveditore locale; ma vuolsi osservare che l'ispettore generale residente a Torino, non avrà grande facilità, neppure col mezzo dei due ispettori aggiunti, d'ispettare tutto l'insegnamento secondario dello Stato, massime nella Sardegna, dove l'ispezione presenta molte difficoltà. Ciò tanto più che la presente legge domanda molte attribuzioni a questo ispettore, che sembra essere egli solo incaricato di tutta la direzione dell'intero insegnamento secondario.

Osserverò ancora a questo proposito che nell'attuale progetto di legge non vedo fatto cenno dei Consigli collegiali; li credo mantenuti, perchè non vedo espressa la loro soppressione, ma non vedo neanche, laddove si parla delle attribuzioni del provveditore, cosa che indichi la relazione che egli debba avere con questi Consigli.

Se adunque pongo mente a tutta la legge, siccome non se ne parla, parrebbe che questi Consigli collegiali per gli istituti secondari debbano cessare, sebbene nella legge non ne sia espressa la soppressione.

Desidererei quindi spiegazioni anche su questo punto. Vorrei sapere in primo luogo il motivo per cui l'azione della deputazione provinciale siasi ristretta solo all'insegnamento elementare, e in secondo luogo se si creda invero utile lasciare che questi collegi secondari facciano in certo modo da sè, sotto una sorveglianza che rimane assai lontana, qual è quella dell'ispettore generale e dei suoi due ispettori subalterni. Chiedo infine se in questi istituti e collegi secondari esisteranno tuttavia i Consigli collegiali.

Le risposte mi daranno regola a giudicare se si è abbastanza provveduto, se fu abbastanza ordinata la sopravveglianza dell'insegnamento secondario, il quale costituisce una delle parti più considerevoli dell'insegnamento e la più difficile a regolare.

BUFFA, relatore. Comincerò con dire all'onorevole Della Motta, che i Consigli provinciali rimangono, solo non sono contemplati in questa legge perchè non ne è il luogo; è una parte della legislazione vigente a cui si provvederà colle leggi che si annunziano in questa legge.

Ora esporrò brevemente i motivi per cui la Commissione credette di dover restringere alle scuole elementari l'ingerimento delle deputazioni provinciali. Secondo la legge vigente queste deputazioni non s'ingeriscono che nelle scuole elementari. La Commissione ha creduto che per questa parte la legislazione vigente, come è detto nella relazione, avesse fatto buona prova, cioè che l'ufficio di questa deputazione avesse giovato al buon andamento delle scuole elementari nelle varie provincie, e che però non fosse da mutare una parte della legislazione che per esperienza abbiamo trovato buona. La formazione stessa delle deputazioni provinciali consigliava a dar loro solamente un'ingerenza nelle scuole elementari, anzichè nelle scuole secondarie; infatti vi hanno posto parecchi delegati del Consiglio provinciale.

L'insegnamento elementare è una di quelle parti dell'insegnamento che richiede maggior copia di cognizioni locali, e che non ha d'altra parte influenza sugli interessi generali dello Stato, come l'ha grandissima l'insegnamento secondario. La Commissione considerò che, se si fosse data alla deputazione provinciale un'ingerenza diretta anche sull'insegnamento secondario, queste deputazioni, composte d'uomini le cui cognizioni sono più specialmente locali, sarebbero state poste in condizione d'effluire sopra una di quelle parti dell'insegnamento che affettano interessi generali.

Tutto quanto si riferisce ad interessi generali è bene che parla, per quanto è possibile, dal centro, e sia sottratto alle influenze locali. Questa è una norma che è bene seguire sempre nell'amministrazione.

Queste in breve sono le ragioni per cui la Commissione ha creduto di mantenere le deputazioni provinciali nelle condizioni in cui si trovano presentemente. Non ne è cambiato che il nome, ma la sostanza è la stessa.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare che tanto l'insegnamento elementare quanto il secondario siano entrambi di un interesse locale e generale. Io sono d'avviso che veramente l'uno abbia maggiore importanza dell'altro, e sono proclive a credere che quello elementare sia d'un interesse più largo ancora del secondario, perchè molti si arrestano ad esso. Ma la differenza consiste in ciò, secondo me, che l'insegnamento elementare è dato quasi interamente a spese dei comuni e delle provincie, onde le autorità locali hanno maggior diritto d'intervenirvi ed avervi una maggiore ingerenza.

In secondo luogo è da osservare che questo insegnamento si trova così variato nelle diverse località, che, senza l'aiuto delle autorità locali a ciò interessate, il tenerlo in un buon indirizzo sarebbe quasi impossibile. Questi sono i motivi che indussero il Governo, e non solo il nostro, ma anche quello dei paesi che ne circondano, a dare una larga ingerenza alle autorità locali nell'insegnamento elementare.

L'insegnamento secondario ha un interesse anche locale, tanto più nelle città dove generalmente esso è stabilito; e le autorità locali hanno anche diritto di ingerirsi, perchè secondo il nostro sistema sono ben pochi gli istituti di scuole secondarie che siano esclusivamente mantenuti a spese dello Stato, ma vi concorrono più o meno anche i comuni e le provincie. Dunque anche in questo caso vi è una ragione intrinseca perchè possa competere alle autorità locali una qualche ingerenza. Non vi è qui un motivo così potente come quello

che sta per le scuole elementari, perchè non vi è un contributo così forte nelle scuole secondarie per parte dei comuni e delle provincie, ma hanno anche a questo titolo le autorità locali un diritto d'intervenirvi. La distinzione che si deve fare tra i due casi consiste in ciò che l'insegnamento secondario, essendo un insegnamento in gran parte scientifico, non si può lasciare nelle mani delle autorità locali, come difficilmente competenti intorno all'indirizzo scientifico; il che non si può dire relativamente alle scuole elementari appunto per la semplicità dell'insegnamento medesimo. È quindi necessario che l'insegnamento scolastico scientifico sia diretto da autorità scolastiche, da persone che il Governo riconosce capaci per dare questo indirizzo e per conservarlo; ed ecco la ragione perchè vi deve intervenire più efficacemente il Governo nell'interesse degli studi secondari, giacchè l'autorità locale sarebbe per lo più, nella generalità dei casi, insufficiente, per non dire che in certi luoghi sarebbe affatto impossibile trovare autorità locali che potessero mantenere questo indirizzo e l'uniformità tanto in questi studi necessaria; egli è perciò che si è stabilito che, per la parte scientifica didattica, debba il Governo intervenire mediante le sue autorità scolastiche onde imprimere il moto e regolarlo.

Bisogna per conseguenza, in quanto all'ingerenza delle scuole elementari, concederla larga alle autorità locali che sarebbero raccolte in queste deputazioni provinciali; in quanto poi alle scuole secondarie, concedere quell'ingerenza la quale ha, direi, la sua ragione nella spesa stessa che sopporta la località per le scuole secondarie, limitando l'ingerenza alla parte amministrativa ed anche alquanto disciplinare del corpo insegnante, perchè relativamente a questa stessa ingerenza non si richiedono cognizioni scientifiche speciali per potervi attendere con profitto.

Ma non devono andare al di là le attribuzioni dell'autorità locale per le scuole secondarie; esse devono soffermarsi unicamente a quell'intervento che è puramente amministrativo ed alquanto disciplinare delle scuole.

Nel progetto di legge si sono appunto attribuite queste funzioni alla deputazione provinciale, e si è composta questa deputazione in modo che vi potessero essere persone idonee per disimpegnare convenientemente queste diverse attribuzioni. Avvi in essa il provveditore degli studi, che è un'autorità piuttosto amministrativa, scolastica, un'autorità disciplinare dell'insegnamento secondario; vi è il direttore degli studi, che è appunto autorità scolastica ed amministrativa dei collegi delle scuole secondarie; ed inoltre vi sarebbe un professore delle scuole secondarie: cosicchè si troverebbero già tre persone assai competenti per poter somministrare i loro lumi alla deputazione provinciale tuttavolta che si tratti di qualche questione attinente alle scuole secondarie. Inoltre si aggiungono tre consiglieri provinciali ed un consigliere comunale. I consiglieri provinciali si trovano già nella composizione degli attuali Consigli provinciali, perchè appunto si trattava di cose relative alle scuole elementari delle provincie, e quindi era ben conveniente che vi intervenisse una deputazione dei rappresentanti della provincia. Si giudicò opportuno di introdurre ancora un membro del Consiglio comunale del capoluogo, perchè, essendovi aggiunte anche delle attribuzioni delle scuole secondarie, era bene che il Consiglio comunale del capoluogo fosse anche rappresentato in questa deputazione, giacchè, come ben sa la Camera, si può dire che tutte le città dove esiste un istituto di scuole secondarie concorrano per buona parte nelle spese del collegio; inoltre esse hanno un vivo interesse che le scuole procedano convenientemente perchè la massima parte degli allievi apparten-

gono ad esse, e per conseguenza il Consiglio comunale vi è rappresentato da uno dei suoi membri per tutelare gli interessi dei padri di famiglia della città medesima.

Si aggiunga poi che vi è l'ispettore della provincia per le scuole elementari; vi è l'intendente della provincia come rappresentante della provincia medesima per la parte esecutiva, e vi è un maestro elementare od un professore della scuola magistrale.

Onde mi pare che le attribuzioni che vengono affidate alla deputazione provinciale tanto per le scuole elementari, come per le secondarie, possono essere compiute convenientemente dalla deputazione com'è composta, trovandosi nel seno della medesima persone assai competenti per decidere gli affari che sono ad essa demandati.

Vi è poi un altro motivo per cui si sono delegate anche alcune attribuzioni disciplinari per le scuole secondarie alle deputazioni, e deriva dal sistema intiero del progetto. Essendo state soppresse le Commissioni permanenti le quali erano incaricate nei diversi circondari delle Università di dirigere le scuole secondarie e di decidere tutte le questioni relative alle medesime, ne veniva la necessità di dover deferire una parte di queste attribuzioni ad altre autorità, ad altre persone.

Se si fossero concentrate tutte nel Ministero ne sarebbe avvenuto un concentramento dannoso all'istruzione pubblica, giacchè vi sono molte di queste pratiche le quali possono essere senza inconveniente risolte dalle autorità locali.

Ora, se si fossero chiamate tutte queste pratiche al Ministero, ne sarebbe venuto un grande ritardo senza che esse fossero poi sciolte nel miglior modo, giacchè mancavano le cognizioni locali, le quali bisognava attingerle sul luogo, e quindi ne derivavano grandissimi inconvenienti.

Si è riservato al ministro unicamente il ricorso nell'interesse dei terzi per queste stesse attribuzioni conferite alle deputazioni provinciali; quando i terzi si reputassero lesi da queste decisioni delle deputazioni provinciali, allora è loro riservato il diritto di ricorrere al ministro.

È chiaro dunque che lo stesso sistema del progetto di legge richiedeva che alle Commissioni permanenti fossero surrogate altre autorità locali. Si noti poi che le attribuzioni loro affidate sono amministrative e disciplinari, e non scientifiche e didattiche.

Quest'ultima parte è riservata interamente al Ministero ed alle persone che fanno parte dell'amministrazione centrale; meno però l'esame dei regolamenti che si riferiscono all'insegnamento medesimo, alla parte scientifica, che è devoluta ai Consigli collegiali, i quali hanno autorità per tutto ciò che riguarda la formazione dei programmi, la distribuzione delle materie, alla disciplina interna tanto pei professori quanto riguardo agli studenti; tutto questo è lasciato ai Consigli collegiali, i quali si conservano integralmente come ora sono.

Dimostrate così quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministero a comporre queste deputazioni provinciali e ad introdurvi diversi elementi, mi sembra che venga ad essere abbastanza giustificato questo sistema. Quindi ho fiducia che la Camera vorrà approvarlo adottando la parte dell'articolo che ora è in discussione, quale venne dal Ministero proposto.

DELLA MOTTA. Io sono perfettamente d'accordo col signor ministro, e il suo discorso mi risparmia quegli svolgimenti che io avrei dovuto fare circa la necessità della sorveglianza locale, la sconvenienza di un soverchio concentramento e via dicendo, ma io non so poi se l'onorevole ministro sia d'accordo colla Commissione...

BERTI. Domando la parola.

DELLA MOTTA. Nell'articolo 11 queste deputazioni non sono più dette solamente deputazioni provinciali *per le scuole*, ma *per le scuole elementari*; l'onorevole ministro potrà vedere che tutti gli articoli che riguardano le scuole secondarie sono spariti, ed io desiderava sapere se egli accettava...

Voci. No! no!

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io ho esplicitamente dichiarato che non posso accettare quel cambiamento; è questo uno dei punti in cui mi trovo in disaccordo colla Commissione.

DELLA MOTTA. Allora bisognerebbe lasciare in sospeso per ora la parola *elementari*. Dipenderà dall'accettazione dell'idea della Commissione, oppure dall'accettazione dell'idea ministeriale il vedere se queste deputazioni provinciali debbano dirsi *per le scuole semplicemente*, oppure *per le scuole elementari*.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Della Motta me lo permette, farò un'osservazione sull'ordine della discussione.

Veramente la parte dell'articolo 11 che ora è in discussione contiene due idee distinte: una è la creazione di una deputazione provinciale, l'altra è contenuta nella sua azione esclusiva sulle scuole elementari. Siccome ora le due questioni sono state accennate, credo che innanzitutto occorra che la Camera decida se, creandosi una deputazione provinciale, essa debba essere estesa, secondo il progetto ministeriale, tanto alle scuole secondarie che alle elementari; ovvero debba limitarsi alle elementari, secondo il progetto della Commissione: cosicchè dovrebbe innanzitutto mettersi a partito la frase « per le scuole elementari, » secondariamente poi si porrebbe ai voti la parte che precede, poichè la seconda realmente sarebbe pregiudiziale alla prima, secondo l'opinione espressa da alcuni membri della Camera.

DELLA MOTTA. La Camera dunque mi permetterà di svolgere un'altra proposta, di riservare cioè la votazione su questa locuzione, *per le scuole elementari*; perchè fare adesso una discussione generale per sapere se la deputazione provinciale debba occuparsi solamente delle scuole elementari o anche delle scuole secondarie, non lo credo conveniente. La Camera non ha ancora discusso il testo delle attribuzioni che l'onorevole ministro voleva dare a questa deputazione rispetto anche alle scuole secondarie: quindi sarebbe una cosa un po' difficile il decidere adesso in massima sul titolo e scopo di queste deputazioni. Gli è quando si discuteranno gli articoli, che si vedrà se conviene o non conviene di dare loro attribuzioni anche circa le scuole secondarie, come è pure nella discussione degli articoli che si vedrà, se sopprimendo le quattro Commissioni permanenti che sono i quattro centri di direzione delle scuole secondarie, centri che esistevano presso le Università dello Stato, basti sostituire loro un solo ispettore generale, il quale regolerebbe con qualche impiegato subalterno l'insegnamento secondario, retto prima da quelle quattro Commissioni provviste esse pure di ispettori subalterni.

Io dunque proporrei che la Camera per ora sospendesse la votazione su quelle parole, le quali definiscono già la sfera dell'azione di queste deputazioni provinciali.

PRESIDENTE. Per l'ordine della discussione faccio osservare alla Camera che nelle varie opinioni di quelli i quali o difendono il sistema dell'estensione dei poteri della deputazione tanto alle scuole primarie che alle secondarie, o vogliono restringere questi poteri alle sole scuole primarie, la creazione stessa del Consiglio può essere pregiudicata dal voto relativo all'estensione che si vuol dare ai poteri del Consiglio medesimo. È quindi necessario che innanzitutto sia

adottata la massima, cioè che la Camera dichiari se vuole che nel caso che sia istituita una deputazione provinciale (cosa che è ancora riservata ai voti della Camera), si intenda di estendere le facoltà di questa deputazione alle scuole secondarie, o si intenda di limitarle unicamente alle scuole elementari.

Vede dunque la Camera che, prima di ogni altra questione, pare debba decidersi quella dell'estensione dei poteri di questa deputazione, nel caso che essa sia creata. Quindi io non posso a meno di persistere nel proporre alla Camera che discuta prima di tutto la prima parte del terzo alinea dell'articolo 11 che è così concepita:

« Nei capoluoghi delle provincie risiederà una deputazione provinciale per le scuole elementari. »

Il deputato Pareto ha la parola.

PARETO. Rinunzio alla parola, perchè quando l'aveva chiesta era nell'idea che si trattasse di un altro punto, cioè delle attribuzioni della deputazione stessa.

BERTI. Io desidero di sottomettere alla Camera alcune osservazioni che si riferiscono alla parte tecnica di questa questione e che mi paiono, se male non mi appongo, bastanti per indurre la Camera a pigliare per testo di discussione anzi il progetto della Commissione che quello del Ministero. Io credo che una delle principali ragioni per cui la Commissione venne in divisamento di separare la deputazione provinciale per le scuole elementari dalle scuole secondarie sia stata la seguente: nel sistema della proposta ministeriale che stiamo da parecchi giorni discutendo, vi sono tre podestà scolastiche centrali: la prima è preposta alla direzione dell'insegnamento secondario, la seconda alla direzione dell'insegnamento primario, e finalmente la terza, che non ha ancora nome nella legge, ma che è in facoltà del ministro d'istituire quandochessia, è preposta all'ispezione delle scuole speciali o tecniche. Le podestà centrali scolastiche nel sistema governativo si dividono secondo la varia natura dell'insegnamento.

Ora io reputo cosa logica che questa divisione delle podestà centrali si estenda anche alle podestà scolastiche e provinciali, e mi spiego. Le scuole elementari costituiscono ciò che si potrebbe chiamare coltura popolare; questa coltura è determinata, circoscritta in se stessa, e si distingue per sua natura da qualunque altra sorta di coltura. Quindi non si possono queste scuole elementari o popolari considerare come altrettante scuole preparatorie alle secondarie. Non solo vorrei che le scuole primarie, prese nel loro insieme, formassero un sistema compiuto, ma desidererei che ciascuna classe di queste scuole fosse per se stessa compiuta, dimodochè, frequentando il popolo quella tal classe, fosse sicuro di attingere cognizioni che ad essa appartengono, e possa, senza ricorrere ad altre classi, valersi delle cognizioni ricevute.

Se voi unite la direzione delle scuole primarie a quella delle scuole secondarie, anche vostro malgrado, le scuole secondarie piglieranno il sopravvento sulle primarie con grave loro detrimento. Io sono certo, e l'esperienza degli altri paesi non che del nostro me ne fa fede, che le scuole secondarie succhieranno a poco a poco gli elementi vitali delle primarie e ne impediranno il vigoroso svolgimento.

Ritengo che i grandi progressi fatti dalla nostra istruzione popolare dal 1848 in poi, siano dovuti appunto alla separazione delle scuole secondarie dalle primarie. Finchè l'istruzione popolare rimase chiusa nelle Università, essa non poté prosperare.

L'epoca del suo svolgimento coincide con quella della legge del 4 ottobre, la quale emancipando le scuole primarie com-

mise il governo dell'istruzione popolare ai Consigli comunali ed alle deputazioni provinciali. Laonde possiamo asseverare, senza tema di esagerare, che dal 1848 in poi il nostro paese ha fatto un grandissimo passo nell'istruzione elementare femminile e maschile.

Vi sono alcuni che hanno cercato di censurare assai acutamente le nostre scuole elementari. Ebbene, senza far torto alla verità, se paragoniamo lo stato della coltura popolare del nostro paese allo stato della coltura delle altre provincie italiane ed anche della Francia e dell'Inghilterra, si potrebbe affermare con giustizia che queste nazioni, nel breve spazio di otto anni, non hanno fatto i progressi che noi abbiamo fatto per opera specialmente dei comuni e delle deputazioni provinciali. Ora, se queste deputazioni sortirono ottimi effetti, perchè vorrà egli mai il ministro modificarle e mettersi in pericolo di alterarne la loro natura? Badate che l'argomento che abbiamo per le mani non è politico, ma tecnico ed amministrativo.

Non vorrei, ripeto, che il ministro abbandonasse con soverchia fretta coteste deputazioni, e s'appigliasse ad un altro sistema di cui non ha ancora sperimentato la bontà e l'efficacia. Non sarei alieno dal concedere al ministro facoltà di riunire insieme la direzione delle scuole secondarie e delle primarie, ove ciò reputassi opportuno, ma finora non so capacitarvi delle ragioni addotte.

Introducendo un nuovo elemento in queste deputazioni, noi andiamo incontro a gravissimi pericoli, e rendiamo malagevole assai l'opera loro. Io stimo pertanto che per ora convenga attenerci semplicemente alle deputazioni provinciali, senza accrescerne o scemarne gli attributi. Tratteremo, nella legge speciale per le scuole secondarie, dell'ingerimento che debbono avere sopra le medesime i Consigli provinciali e comunali.

Io presumo che l'ingerimento dei sovraccennati Consigli nelle scuole secondarie sarà diverso secondo la natura dei collegi. Noi abbiamo collegi comunali che sono per intero retribuiti dai comuni: ebbene, noi lasceremo, forse, la direzione di coteste scuole ai comuni stessi. Vi sono collegi che noi chiamiamo regi e che sono pagati in parte dal comune e in parte dal Governo: noi stabiliremo per questi un diverso modo d'intervento secondo la diversità del concorso nella loro manutenzione.

Finalmente abbiamo i collegi nazionali, i quali sono per intero a carico del Governo; e questi saranno sorvegliati e diretti unicamente dal Governo.

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole ministro, che, togliendo le Commissioni permanenti, potrebbero nascere alcuni scompigli nell'andamento di queste scuole, dirò che, anche tolte queste Commissioni, non possono, a mio avviso, derivarne scompigli e sconvolgimenti, perchè a queste Commissioni succederanno i provveditori.

Il signor ministro già osservò che l'ingerimento delle provincie in queste deputazioni si limitava semplicemente all'amministrazione ed alle discipline: ora è chiaro che anche il provveditore può momentaneamente assumere quest'ufficio. Verrà tempo in cui definiremo con precisione il sistema di sorveglianza per le scuole secondarie; non introduciamo per ora cosa alcuna che scemi o scemar possa l'azione di coteste deputazioni lodate dal ministro stesso nella sua relazione.

Quindi io penso che la Camera (e qui non v'è grande differenza di sistema, tanto più che il signor ministro limita l'ingerimento alla parte amministrativa e disciplinare) potrebbe per ora prendere per testo di discussione gli articoli

della Commissione, riservandosi di determinare il modo di sorveglianza per le scuole secondarie nelle leggi speciali.

PRESIDENTE. Non vi ha dubbio che il testo proposto dalla Commissione è quello che viene in discussione; a questo il ministro fa i suoi emendamenti, come può farne ciascun deputato.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Se io non temessi che l'abbandonare tutta l'istruzione secondaria ad una sola persona, senza che vi siano autorità sufficientemente costituite e competenti nelle diverse parti dello Stato a vigilarla, potesse recarle detrimento, io ben volentieri mi accosterei al parere della Commissione, se non altro, per non protrarre di più questa discussione della quale vado persuaso che più o meno siamo tutti stanchi. Ma io stimo che correbbero pericolo e la disciplina e il buon andamento scolastico dell'istruzione secondaria se venisse accettato il sistema della Commissione; giacchè, volendo attrarre al ministro tutti gli affari, anche i più piccoli, certamente si genererebbe un ritardo non lieve nel disimpegnarli.

L'onorevole Berti propone che siano accordate ai regi provveditori le attribuzioni che ora competono alla Commissione permanente o almeno quelle che, secondo il progetto del ministro, sarebbero devolute alle deputazioni provinciali.

Mi pare che conferire tanto arbitrio ad una sola persona per quello che concerne la disciplina del corpo insegnante e degli studenti, l'ammissione ai corsi, agli esami, e per tutte quelle dispense che di quando in quando occorre di dover dare per circostanze tutt'affatto particolari e inopinate, sia un po' pericoloso; imperocchè un'autorità locale, non consigliata da un corpo collegiale, potrebbe forse, per difetto di sufficiente cognizione delle cose, abusarne e commettere anche qualche errore a scapito o di un insegnante o di un allievo.

Dunque ben si scorge che vi è maggior sicurezza nell'accordare siffatte attribuzioni alle deputazioni provinciali, lasciando sempre che il provveditore sia esecutore delle loro deliberazioni.

In queste poi avremo maggiori lumi, perchè saranno emesse da più persone aventi anche conoscenze speciali riguardo a questa parte dell'insegnamento secondario devoluto alla deputazione; inoltre vi sarà anche maggior confidenza nelle stesse persone interessate.

Io non contendo che, quando si può affidare una parte del pubblico insegnamento ad un'autorità esclusivamente, se ne può ottenere un maggior impulso, una maggiore attività, ed anche maggiori progressi; e l'onorevole Berti a ragione rammentava appunto quelli conseguiti nell'istruzione elementare dal 1848 in poi, e li attribuiva all'aver scemerata la direzione dell'insegnamento elementare da quella dell'universitario e secondario. Ma io prego l'onorevole Berti di avvertire che questa separazione nelle provincie non fu fatta: in queste la direzione dell'istruzione elementare è affidata al provveditore che contemporaneamente dirige l'insegnamento secondario; dimodochè sinora la stessa autorità provinciale, la quale rappresenta il Governo nelle provincie, aveva ed ha la direzione di entrambi i rami dell'insegnamento, del primario cioè e del secondario.

Ciò posto, io non dubito di asserire che, considerando la natura dei due insegnamenti, elementare e secondario, l'accumulamento di questi, ben lungi dal nuocere alle scuole elementari, torna loro assai proficuo.

Io già diceva che esso non ha nociuto fin qui, quantunque esistesse per quanto concerne la direzione delle scuole nelle provincie; ma, oltre all'esperienza, credo che il ragionamento possa ciò meglio chiarire. Diffatti non è egli vero che le scuole

secondarie non possono prosperare se perfetto non è l'insegnamento primario? Quindi avviene che l'autorità cui compete la direzione dell'insegnamento secondario, avendo il massimo interesse di migliorare il primario, non possono in veruna guisa esservi collisioni. Forsechè l'annullamento delle due attribuzioni potrà soverchiare le forze di questa autorità? Ciò non si può dire, massime se si consideri che le attribuzioni che noi aggiungiamo alla deputazione provinciale, che per le scuole elementari farebbe le veci della Commissione provinciale attuale, sono amministrative, disciplinari e non tecniche, e di più si pone mente che si accresce il numero di questi membri e che vi si ammettono consiglieri certamente idonei, perchè hanno cognizioni speciali sopra questo ramo dell'insegnamento.

Dunque ben vede l'onorevole preopinante che non sono soverchie queste attribuzioni da dover temere che la deputazione provinciale non possa attendervi; esse non sono superiori alla capacità delle deputazioni provinciali; e che non può esservi collisione, perchè è indispensabile che vi siano buone scuole elementari per poter avere un buon insegnamento secondario.

Quando poi verrà in disamina una legge speciale sull'insegnamento secondario, allora sì che si dovrà provvedere, a parer mio, ad una migliore direzione del medesimo, non per la parte amministrativa, ma per la scientifica; allora, credo, sarà indispensabile di stabilire, per l'insegnamento secondario, una Commissione od un Consiglio, il quale debba occuparsi dei miglioramenti da introdurre nelle scuole secondarie, che debba trarre profitto dall'esperienza, dall'andamento degli studi, dai metodi che si adottano e quindi proporre tutti quei mutamenti che stimerà opportuni.

Fuvvi chi censurò molto il presente progetto di legge nel senso che voglia concentrare troppo l'amministrazione.

Ora io faccio avvertire che, trattandosi appunto di quella parte di esso che tende ad affidare alle diverse autorità locali parecchie attribuzioni relative all'insegnamento primario e secondario, io non so veramente se sia convenevole il rinunciare a questa distribuzione di attribuzioni, la quale, mentre sgrava il Ministero da una congerie di affari che possono disimpegnarsi nelle varie località, interessa maggiormente le autorità locali. Ed a tale proposito, o signori, è d'uopo di ben ritenere essere necessario che questo interessamento delle località si faccia ogni giorno sentire più efficacemente e che il Governo concorra, per quanto è possibile, onde si raggiunga tale intento; imperocchè io credo che non si potrà mai giungere a diffondere ovunque l'istruzione, tanto elementare quanto tecnica e secondaria, se non col concorso attivo delle autorità locali, delle persone le quali hanno interesse e volontà di promuovere la pubblica istruzione.

Perciò è mestieri concedere loro delle attribuzioni, accordar loro un tal quale potere, perchè questo è il vero modo onde incitarle a concorrere volentieri, sia colle spese opportune, che coll'opera del loro ingegno, ad avvivare e sostenere i buoni studi. Ora io penso che il sistema messo innanzi dal Ministero soddisfaccia fino a certo punto a questo bisogno e spero che verrà dalla Camera approvato.

BERTI. Mi pare che non sia esatto il dire che l'istruzione elementare non ha una direzione separata nelle provincie. È vero che il provveditore è l'autorità a cui fanno capo tutte le altre podestà scolastiche; ma, se ben si osserva, l'istruzione elementare nelle provincie è diretta specialmente dall'ispettore; è questa una podestà speciale posta appunto alla conferenza per separare nettamente la direzione delle scuole primarie da quella delle secondarie.

Il signor ministro soggiunge tornare vantaggioso assai il congiungimento dell'istruzione elementare colla secondaria. In quasi tutti i paesi (e specialmente nell'Inghilterra) ove l'istruzione elementare era unita alla secondaria, si venne gradatamente introducendo la separazione. Una delle cagioni per cui i collegi delle nostre scuole secondarie non danno tutti quei risultamenti che potremmo riprometterci, credo sia appunto la grande agglomerazione di fanciulli, di adolescenti e di giovani. È chiaro che, vivendo i giovani coi fanciulli, a poco a poco ne pigliano i pensieri e le abitudini. Quanto maggiore è la prossimità di età in coloro che frequentano un collegio, tanto maggiore è il profitto che ne ricavano; il carattere diventa più civile e meglio temprato.

Una delle osservazioni che possiamo fare nel nostro paese è che i giovani sono troppo fanciulli ed i fanciulli troppo per tempo giovani. Il che è effetto del trovarsi nei nostri collegi nazionali una quantità di fanciulli da sette in otto anni, mescolati con adolescenti di quattordici o quindici. Se noi vogliamo far prosperare gl'istituti d'insegnamento secondario, dobbiamo da quelli staccare le scuole elementari. State certi che, ciò facendo, miglioreremo d'assai i nostri collegi, il giudizio nei nostri giovani si farà più sicuro, più forte il volere, più energico il carattere.

Desidererei che la Camera ponesse grande attenzione a questa questione, perchè la è di maggiore momento che non paia a primo aspetto. Tutte le osservazioni presentate dal signor ministro si riducono ad affermare che alcuni inconvenienti possono nascere dall'abolizione degli uffici che ora esercitano le Commissioni permanenti, uffici che verrebbero deferiti ai provveditori; ma io sono più preoccupato dei mali che possano per avventura derivare nella coltura popolare, che non dai leggieri inconvenienti di dare momentaneamente ai provveditori soverchie attribuzioni. Se, introducendo domani elementi nuovi nelle deputazioni provinciali, veniste per caso a comprimerne l'impulso od a falsare l'indirizzo dell'istruzione popolare nel paese, gli svantaggi di questo sistema non sarebbero al certo contrappesati dai lievissimi mali di commettere ai provveditori taluni degli uffici delle Commissioni permanenti. Ciaschedun collegio ha inoltre presso di noi un Consiglio nel suo seno per provvedere alla disciplina; se aggiungete al Consiglio collegiale il preside ed il direttore degli studi, avrete quanto vi occorre per sorvegliare nelle provincie le scuole secondarie. In ogni caso poi il ministro potrebbe anche con regolamenti provvedere alle contingenze speciali che risultassero dal conferire gli attributi disciplinari delle Commissioni permanenti ai provveditori.

Per parte mia credo che non sia prudente consiglio di mutare per ora, senza gravi necessità e profonde meditazioni, il governo delle scuole elementari. Se per otto anni questo sistema fece buona prova, perchè vogliamo ora riformarlo? Non è egli vero che introducendo nelle deputazioni per le scuole primarie le quistioni sopra i collegi secondari, le distoglieremo dal loro fine principale e chiameremo la loro attenzione sopra tutte le gare personali, sopra le minute particolarità delle scuole secondarie, senza profitto di sorta, nè per le scuole secondarie nè per le elementari? I professori delle prime, per la naturale condizione dei fatti, o, ciò che è lo stesso, per la necessità intrinseca delle cose, porgeranno argomento di vive ed appassionate discussioni, che furono finora estranee alle deputazioni provinciali; chè queste non fanno, in una parola, che inviare gli ispettori, i quali s'informano della condizione positiva delle scuole, e in seguito propongono alle deputazioni di provvedere secondo la legge. Non è

adunque opportuno che per noi si entri in una nuova via senza essere bene assicurati ove essa metta, e quali siano per l'istruzione elementare le conseguenze dei temperamenti che vogliamo introdurre.

È d'uopo pure avvisare al turbamento che si potrebbe produrre nelle scuole secondarie, nelle quali le lotte sono maggiori e più gravi di quello che essere possono nelle scuole primarie. Io credo quindi che la Camera non opererebbe con tutta la consueta sua prudenza appigliandosi al partito del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Il deputato Della Motta ha la parola.

DELLA MOTTA. La presente questione è certamente gravissima. Mi pare che la Commissione, mutando così sostanzialmente lo spirito della proposta del Ministero, avrebbe dovuto guardare se non lasciava poi una lacuna nella legge per ciò che riguarda l'ordinamento delle scuole secondarie.

L'onorevole Berti si è esteso in grandi considerazioni circa il modo di ordinare l'ispezione e l'indirizzo dell'insegnamento secondario e dell'insegnamento primario. Egli inclina a credere che le diverse specie di insegnamenti non debbano quasi avere alcuna relazione fra loro.

Io farò osservare che si può ben dire che vi siano diverse sorta di scopi o di modi nell'insegnamento primario, ma che scopo principale di quello più esteso e più comune in tutte le località ordinate, è quello di preparare i giovani alle scuole secondarie: dunque è necessario che in generale tale insegnamento primario stia in relazione col secondario. Si potrebbe benissimo fare tanti corpi, quanti sono gli insegnamenti; ma un certo addentellato, direi, fra di essi, ci deve sempre essere.

Ma qui non siamo, per verità, in questa questione: ora non facciamo leggi sulle diverse specie d'insegnamenti; ma trattiamo dell'amministrazione di tutta l'istruzione pubblica, e perciò veniamo anche a trattare, ma solo parzialmente, della amministrazione dell'insegnamento secondario. Si sopprimono con questa legge le quattro Commissioni permanenti, che davano una certa regola uniforme nei quattro maggiori centri dello Stato per l'insegnamento secondario: e cosa si mette al luogo?

L'onorevole ministro mette un ispettore generale e i suoi due dipendenti, più, in ciascuna località, una deputazione provinciale, la quale serve in certo modo di aiuto e, se si vuole, di controllo al provveditore nel sorvegliare e dirigere l'istruzione anche secondaria. Se noi togliamo a quella deputazione questa ingerenza, rimarrà che il provveditore sarà egli la sola autorità residente sul luogo, incaricata della direzione di tutto l'insegnamento secondario della provincia.

Certamente egli potrà talora trovarsi in gravi difficoltà, e non potrà sfuggire a questioni personali, se egli solo deve torsi il fastidio e l'odiosità di notare tutte le mancanze dei suoi dipendenti e resistere a tutti gli abusi che possono infiltrarsi. Se egli invece sarà nell'amministrazione e nella disciplina coadiuvato dalla deputazione, che, invigilando essa pure, gli deferisce ciò che osservò e gli presenta le lagnanze del pubblico e dei privati, egli potrà dire a chi ne dà motivo che esse non giunsero solo agli orecchi suoi, che non sono fantasie nè eccessi di zelo suo, e che non può a meno di dover rispondere sulle conseguenze; insomma avrà autorità maggiore per riprendere chi si fece negligente o colpevole e per rimediare agli inconvenienti, e avrà all'uopo maggior coraggio di riferirne, quando occorre, al ministro.

Io credo che sarebbe una tristissima posizione quella di un provveditore locale il quale si trovasse solo in faccia a tutto il corpo insegnante della provincia ora piuttosto numeroso,

coll'obbligo di denunciarne le mancanze; per conseguenza credo necessario mantenere l'ingerenza delle deputazioni in questa materia.

Quanto alla loro composizione, verrà dopo in discussione, e la composizione si potrà adattare alla natura delle attribuzioni che loro si vogliono demandare. Ora soltanto vorrei dimostrato in massima che il restringere l'azione delle deputazioni provinciali alle scuole elementari recherebbe inconvenienti gravissimi, salvo che si volesse stabilire un altro corpo o comitato speciale per la direzione delle scuole secondarie, cosa che io non credo necessaria, essendovi molte provincie in cui piccolo è il numero di questi istituti.

D'altronde osservo che mi pare conveniente, anche per rispetto all'opinione pubblica, l'ingerenza della deputazione provinciale negli istituti d'istruzione secondaria, perchè sarebbe questa deputazione composta delle principali autorità locali, di persone speciali, dei deputati dei Consigli provinciali. Dirò per transenna che sarà da vedere, quando si discuterà l'articolo relativo, di porlo in relazione coll'eventualità che fosse sancita la legge proposta sull'amministrazione provinciale, che toglierebbe i Consigli e i consiglieri provinciali. Checchè sia però di questo, sarà sempre vero che parrebbe strano che, se succedesse un inconveniente nei collegi che sono pagati in gran parte dalle provincie, esse non potessero avere influenza legale nel riconoscerne l'andamento, e nemmeno aver voce in capitolo a dire: signor provveditore, signor ispettore, badate che, se voi non provvedete, noi faremo sentire i nostri reclami all'autorità superiore. Se in qualità di membri della deputazione provinciale essi ottengono la confidenza pubblica circa il regime delle scuole elementari, debbono forse comparire ad un tempo innanzi al pubblico come incapaci a dir qualche parola intorno agli inconvenienti che fossero lamentati anche nelle scuole secondarie sostenute in gran parte anche col danaro delle provincie? Io quindi entro nella sentenza del signor ministro ed ho sollevato la questione appunto perchè non vedo motivo per la restrizione delle deputazioni provinciali al solo punto delle scuole elementari.

Non entrerò poi nel merito delle opinioni e del sistema dell'onorevole Berti; le sue considerazioni potrebbero per avventura avere la loro parte lodevolissima ed attuarsi in un nuovo sistema generale di tutta l'istruzione pubblica e principalmente nelle leggi speciali in cui si verrà a stabilire l'ordine di ciascuna specie d'insegnamento: ma ora che abbiamo questi insegnamenti già stabiliti, ora che dobbiamo solo provvedere all'amministrazione sua e alla disciplina delle scuole, e dobbiamo surrogare alle Commissioni permanenti che vengono soppresse, altri mezzi efficaci di sorveglianza e di direzione, credo che sia indispensabile di dare, come proponeva il ministro, qualche ingerenza alle deputazioni provinciali anche sulle scuole secondarie. Ciò mi pare giusto; altrimenti sarebbe indispensabile il creare qualche altro mezzo locale di sorveglianza a supplemento di quelli che si torrebbero.

BERTOLDI. Avrei creduto che l'onorevole Berti, il quale propugnò con tanto ardore la libertà d'insegnamento, non avrebbe fatto mal viso alle deputazioni provinciali sopra le scuole secondarie. Diffatti, introducendo padri di famiglia a consiglieri nelle deputazioni provinciali, noi cominciamo ad iniziarli, ad addestrare in certo modo il loro giudizio, perchè possano poi fare una buona scelta ed illuminare i loro concittadini quando venga ad essere in vigore la libertà d'insegnamento. Ma egli teme che l'unione dei fanciulli, se ho ben inteso, che frequentano le scuole secondarie con quelli delle

scuole elementari, debba tornare nociva alla educazione virile dei giovani che frequentano queste ultime.

Qui l'onorevole Berti confonde i governati coi governanti; egli pensa che quelli i quali dirigono abbiano in certo modo a partecipare della natura di quelli che sono diretti; che debbano, perchè nelle minori scuole si fanno bambini coi bambini, quando intervengono nei collegi, portare quella, lasciatemi così dire, fanciullevolezza anche nelle secondarie.

L'onorevole Berti può essere combattuto dal chiarissimo professore Berti stesso. Egli diede opera e molta e paziente alle scuole elementari, ed ha formato e dispensato di molti maestri per le città ed i villaggi. Ma per ciò, quando fu chiamato ad insegnare in una scuola dell'Università, non so che egli (anzi sono persuaso del contrario) abbia portato pensieri da fanciullo sulla cattedra di filosofia morale. (*ilarità*) Dunque mi sembra che l'onorevole Berti non debba diffidare delle deputazioni, se loro è commesso il governo delle scuole secondarie, salvo che anch'egli stimi che noi non siamo ancora maturi. (*Risa*)

BERTI. Domando la parola per un fatto personale.

BERTOLDI. Per questa ragione ancora mi sarei aspettato che l'onorevole Valerio presterebbe man forte al Ministero per sostenerne in tal parte la proposta. Poco fa egli ci veniva innanzi a lamentare la condizione degli insegnanti, dicendo come fossero di continuo esposti alle vendette dei padri di famiglia, dei consiglieri comunali. Ebbene, ora il ministro dice alla Camera: ammettete dei consiglieri comunali nelle deputazioni provinciali, e date a queste una soprintendenza sopra i collegi.

Ciò proponendosi dal ministro, l'onorevole Berti e l'onorevole Valerio non credono di trovare una guarentigia per gli insegnanti? Quando persone autorevoli di una città e di una provincia pigliassero parte all'amministrazione delle scuole secondarie, non verrebbero dalla loro autorità protetti gli insegnanti? Non sarebbe da loro chiarita, giustificata la severità d'un provvedimento, la necessità di certi ordini, l'imparzialità negli esami? E tutto ciò non gioverebbe mirabilmente a mantenere la disciplina? Non si stabilirebbe più facilmente la relazione che deve essere fra la scuola e la famiglia? E di questo ancora non si avvantaggerebbe la parte tecnica?

Queste ragioni sono abbastanza gravi per consigliarne ad approvare la proposta del ministro. Ma ve ne ha delle altre non meno importanti, le quali, benchè in apparenza concernano interessi materiali, hanno tuttavia stretta relazione con la parte intellettuale.

Veramente, se io credessi che l'estendere alle scuole secondarie le facoltà che si vogliono dare alle deputazioni provinciali sopra le scuole elementari, potesse in qualche modo recare degli inconvenienti, sarei il primo ad oppormi al sistema del Ministero. Ma invece ne risultano molti e reali vantaggi.

Il concedere così ad un individuo, come ad un corpo, una parte qualsiasi nel governo di un'istituzione che essi del proprio concorrono a mantenere, è non solo un debito di giustizia che si scioglie verso quel corpo o quell'individuo; egli è conducevole agli interessi dell'istituzione stessa. Infatti i comuni stipendiano una parte dei maestri, provvedono le scuole di tutto il materiale necessario.

Se voi negate a loro un'ingerenza qualsiasi nei collegi, che cosa verrete ad ottenere? Li metterete di mala voglia contro i collegi; toglierete loro l'occasione di fare quel maggior bene che potrebbero per l'incremento degli studi.

Qual mezzo avranno essi d'assicurarsi che le spese già stan-

ziate furono fruttuose? Di convincersi della necessità di sostenerne delle nuove? In che modo potrebbero presentarsi ai contribuenti per chiedere loro maggiori sacrifici? Quali stimoli, infine, avrebbero ad usare delle facoltà che sono in loro balia per migliorare l'istruzione secondaria, se li riputate o poco degni o poco capaci di parteciparne al governo?

Da siffatta esclusione potrebbe venire un male più grave ancora; potrebbe avvenire che allo spirare del termine prefisso, gli animi degli amministratori, non che essersi disposti ad aumentare le spese già stanziare per le scuole secondarie, se ne sentissero alienati e deliberassero di cancellare dal bilancio quelle che già avessero concesse.

Nè crediate che il caso da me supposto sia nella sola mia immaginazione; esso trova il suo riscontro in ciò che già accade in alcuna provincia; in ciò che sarebbe senza dubbio in altre avvenuto, se la sagace operosità del nostro ministro non vi avesse interposto efficaci (forse alcuni avranno detto *dispotici*), io dico efficaci uffici per impedirlo.

Mosso da queste considerazioni pertanto, io non posso accostarmi ai miei colleghi della Commissione, e mi unisco al ministro per sostenere la sua primitiva proposta.

BERTI. Mi pare che mi facciano dire quello che non ho mai proferito. (*ilarità*) Non ho mai detto, per esempio, che non si debba concedere alle provincie un largo ingerimento nelle scuole secondarie, anzi io sono appunto di questo avviso che è pienamente conforme ai principii di libertà che ho propugnato in questa Camera. Ma mentre mi si mettono in bocca parole non dette, nessuno, se io ben mi appongo, rispose a quanto venni significando.

In Francia gli Imperfetti Consigli speciali per l'istruzione primaria sono contenuti entro i limiti della medesima. Nel Belgio, che viene di spesso citato in questa Camera, i Consigli per l'istruzione elementare sono separati da quelli per le scuole secondarie. Quasi tutti i paesi che dapprima avevano adottato il governo misto, lo abbandonarono in appresso, commettendo le scuole elementari a podestà speciali.

Io non dissi e non dirò certamente « ricasate alle provincie ogni ingerenza nelle scuole secondarie o nelle primarie, » chè tale non è il mio modo di pensare. Vi feci soltanto osservare essere non solo utile, ma necessario che al governo delle scuole primarie sia preposta una deputazione speciale, perchè coteste scuole hanno un'indole tutta propria; la coltura popolare, che da quelle scaturisce, è circoscritta in sè stessa, e non può rendersi dipendente da altro insegnamento senza che ne rimanga alterata la sua natura.

Chiarisco il mio dire con un esempio: quando una stessa deputazione sarà chiamata a decidere sopra un *trattato* da adoperarsi nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie, che succederà? Succederà che si verrà tosto fuori con una vieta massima del principio dell'uniformità, massima che presso di noi, diciamolo francamente, ha gran peso sopra l'animo di molti.

Noi non abbiamo paura di approvare dieci codici di religioni diverse, mentre ci incute sgomento il pensiero che due o tre grammatiche (*ilarità sul banco dei ministri*) con definizioni varie e disparate si introducano nelle scuole. Noi crediamo subito che queste grammatiche possano produrre un grande sconvolgimento nelle teste dei fanciulli, e quindi gridiamo che è d'uopo coordinare la grammatica delle scuole primarie a quella delle scuole secondarie, se non vogliamo mandare, non che l'insegnamento, ma il mondo tutto in rovina.

Vassi sì oltre in questa via che molti non vogliono nem-

meno che si faccia differenza di metodi tra l'una e l'altra sorta di scuole. Ma voi ben sapete che altro è il metodo con cui s'insegna la grammatica nelle scuole primarie, ed altro quello con cui la si debbe insegnare nelle scuole secondarie, perchè il metodo scientifico, che non è di giovamento per le prime, puossi adoperare con frutto nelle seconde. L'insegnamento della lingua si fa in una parola e nelle une e nelle altre con metodi diversi.

Quindi non vengo qui a dire « escludete l'ingerimento delle provincie » ma bensì « conservate all'istruzione popolare il suo vero carattere e non turbate le deputazioni per le scuole primarie colle vive quistioni che agitasi nelle scuole secondarie; badate di non fare di queste deputazioni altrettanti Consigli incapaci di governare le scuole primarie e di operare ad un tempo con autorità sopra le scuole secondarie. » Questa è la quistione; e finora a questa quistione nessuno ha ancora data risposta.

Diceva il conte Della Motta che le scuole primarie debbono collegarsi colle secondarie. Io non ho mai negato che, quando si istruisce un fanciullo, questa istruzione non debba servirgli anche nel caso che continuasse nello studio. Ma altro è dire: « istruite un fanciullo perchè egli possa servirsi immediatamente delle dategli cognizioni, » altro è dire « date semplicemente dei mezzi a questo fanciullo perchè possa apprendere altre cognizioni, onde porsi in grado di bene usare degli strumenti che avete posto nelle sue mani. »

Intanto che cosa succedette nel nostro paese? (È una osservazione che possiamo far tutti.) Noi, imponendo a quanti volevano darsi ad una professione di entrare nelle scuole secondarie per imparare qualche cosa, li costringevamo a sciupare molti anni nell'acquisto di cognizioni strumentali di cui non potevano nè sapevano giovarsi. Se per caso essi dopo quattro o cinque anni interrompevano i loro studi, le cognizioni già acquistate andavano del tutto perdute. Per esempio, si incominciava un po' d'insegnamento scientifico della lingua, e si andava avanti sino alla grammatica od all'umanità. Si usciva poi da queste scuole e la lingua non si sapeva, perchè essa non si era insegnata. Se voi a quei fanciulli avete cominciato ad insegnare la lingua praticamente, il fanciullo se ne sarebbe servito anche dopo due o tre anni quando fosse uscito dalla scuola, ma invece, avendo cominciato ad insegnargliela scientificamente, il vostro insegnamento riesci vano ed inutile.

Questo problema fu sciolto dalle donne nel nostro paese.

L'istruzione femminile è quella che da noi ha progredito di più, e credo che seguiterà a progredire, perchè le maestre hanno inteso quasi per istinto, per sentimento quello che veramente si doveva fare. Le donne non disputano coi fanciulli, non fanno teorie sopra la lingua, ma la usano e ne insegnano praticamente l'uso.

Conchiudo adunque che, se voi legate l'insegnamento primario al secondario, voi recate nocimento al primo senza giovare al secondo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole Berti si è messo sopra un terreno su cui è forza dargli ragione. Egli, facendo una digressione affatto scientifica, ha dimostrato la convenienza che la parte scolastica dell'insegnamento secondario rimanga separata dall'insegnamento elementare. Sopra di questo siamo perfettamente d'accordo, e quindi per buona ventura è la prima volta che non abbiamo da lottare insieme.

Ma non è questa la quistione che si agita attualmente; si tratta unicamente di sapere se l'amministrazione e la disciplina delle scuole elementari possa essere affidata a quegli

stessi che hanno la disciplina e l'amministrazione delle scuole secondarie.

Lasciamo ora da parte la quistione scientifica, chè qui non è il caso di discutere nè di grammatiche nè di libri di testo nè di uniformità di insegnamento. È innegabile che, comunque si voglia combinare l'insegnamento elementare, bisogna disporlo in modo che esso serva, direi così, come di gradino per il secondario e per lo speciale, e che vi sia un certo qual limite tra l'uno e l'altro, in guisa che possa trar profitto delle cognizioni attinte nelle scuole elementari chi vuol passare alle secondarie classiche od alle tecniche, e trovi un adito facile per questo passaggio. Dunque l'unione delle attribuzioni amministrative e disciplinari, quanto all'istruzione elementare ed alla secondaria, non arreca nessun inconveniente in questa parte, perchè è unicamente riservata alla direzione scientifica.

L'onorevole Berti osservava che in nessun paese si usa di affidare alla stessa autorità le attribuzioni dell'insegnamento primario e del secondario, ed aggiungeva che per l'addietro da noi non si è mai praticato questo sistema. Io gli rispondeva (e mi pare di avergli risposto a capello) il provveditore degli studi essere l'autorità centrale tanto per l'insegnamento secondario, quanto per l'elementare.

L'onorevole Berti soggiungeva pure: avvi un ispettore per le scuole elementari. Ciò sta, ma egli riceve da questo le direzioni riguardo all'istruzione; dunque è ben naturale che anche la deputazione provinciale abbia degli altri impiegati da essa dipendenti; ed ha appunto l'ispettore provinciale per le scuole elementari: non è tolto questo funzionario di mezzo; sarà sempre esso che immediatamente visiterà le scuole elementari, sia per quanto riguarda il modo d'insegnare, come per tutte le altre ispezioni che gli tocca di fare. Dunque da questo lato non viene mutato per nulla il sistema d'ispezione; sta tal quale è al presente. Non puossi dire che venga radicalmente variato il sistema; viene mutato soltanto in quanto che si toglie quella centralizzazione che per l'addietro esisteva. Alcune delle attribuzioni che appartenevano alle Commissioni permanenti, ora sono deferite a queste deputazioni. Dunque per nulla è mutato l'indirizzo dell'istruzione tanto elementare come secondaria: nè v'è a temere che da questo lato l'insegnamento elementare possa soffrir detrimento.

Non è poi esatto il dire che in nessun paese esiste questo accumulamento di attribuzioni. L'onorevole Berti citava il Belgio: ma per avventura non poneva mente che quello Stato non si trova nella nostra condizione, dacchè nel medesimo è ammessa la libertà d'insegnamento. Oltre di che, colà per l'insegnamento classico non vi sono che dieci soli Atenei, pei quali vi è stabilito quello che addimandano *bureau*, e che avevamo anche noi nel tempo della dominazione francese, il quale è composto di diverse persone, le quali appartengono ai comuni, alle provincie; poi vi sono le Commissioni provinciali per le scuole elementari. Dunque questo proviene anche da che l'istruzione secondaria, che si trova nelle mani del Governo, è assai limitata, giacchè si riduce a dieci Atenei.

Quanto poi alla Prussia, dove si può dire che l'insegnamento secondario è il più completo ed il più perfetto di tutta Europa; dove esistono circa 140 ginnasi completi, ognuno dei quali ha almeno 20 professori, il Governo ne possiede 110. Ebbene, malgrado ciò, vi sono i così detti *schül college*, che corrispondono alle nostre Commissioni provinciali, ed hanno la direzione tanto delle scuole elementari come delle secondarie. Lo *schül college* fa parte del concistoro provinciale, il quale si divide in tre sezioni: una è quella che dirige le scuole secondarie e le elementari; l'altra concerne la parte medica, e la terza riguarda le cose ecclesiastiche. Ebbene, o signori, ciò

non ostante, chi può contendere che in Prussia, più che nelle altre nazioni, abbia preso incremento l'istruzione tanto per le scuole elementari quanto per le classiche? Ciò stando, ben si scorge che questo cumulo per nulla può pregiudicare l'insegnamento secondario.

Del rimanente si rifletta (e questo è l'essenziale del progetto) che le attribuzioni per le scuole secondarie, affidate alle deputazioni provinciali nel nostro progetto, sono amministrative e disciplinari; di maniera che, essendo assai limitate, non si può temere che ne venga così assorbito il tempo delle deputazioni stesse da non poter più rivolgere le loro cure all'insegnamento elementare.

Io non voglio disconoscere certamente il bene che le Commissioni provinciali attuali hanno fatto nell'istruzione elementare; ma debbo pur dire, per amore della verità, che questo non è tutta opera loro, ma bensì anche dello zelo dei comuni e delle provincie, e massimamente dei Consigli provinciali e comunali; che è pur opera degli ispettori, che è opera di quella classe di funzionari, i quali così leggermente da taluno in questa Camera vennero detti inutili e forse dannosi. Io poi vi potrei mostrare colla statistica alla mano, che l'istruzione provinciale progredì in ragione dell'aumento del numero degli ispettori delle diverse provincie. Credo anzi che si sarebbero ottenuti anche più lieti risultamenti se vi fosse stato in pronto un personale ancor più capace e zelante. Ripeto però che si è fatto molto, perchè questi ispettori essendo stati creati in massima parte nel 1847, nel 1848 e nel 1849, ed essendo allora stati chiesti dalle diverse parti dello Stato, era d'uopo scegliere quel personale migliore che era possibile; e, trattandosi di una classe di funzionari affatto nuova nel nostro paese, era impossibile, in sì corto spazio di tempo, di trovarli tutti colle qualità che a tal uopo si esigevano. Infatti questi ispettori non sono mai nè troppo istruiti nè troppo zelanti nè troppo capaci: nè penso vi sia alcun altro impiego il quale richieda maggiori qualità e morali e intellettuali.

Quantunque io non sia qui per fare un'apologia completa degli ispettori, nulladimeno dico che essi hanno fatto molto, avuto riguardo alle condizioni del paese ed alla necessità di doverne crear molti in breve tempo; ed aggiungo che questa istituzione è per sè eccellente, e che arrecherà ancora più copiosi frutti se si porrà una solerte cura nel migliorare il personale di mano in mano che si progredirà nell'incremento della pubblica istruzione. Dunque non si creda che questa deputazione provinciale possa menomamente essere pernicioso all'istruzione elementare, giacchè questa è affidata in buona parte ai comuni, alle provincie ed agli ispettori. La deputazione, or mentovata, viene solamente in soccorso coi suoi consigli e colla sua assistenza.

Quindi io porto fiducia che la Camera vorrà ammettere anche questa parte del progetto, la quale forma una parte essenziale di tutto il sistema; imperocchè, qualora venisse deciso di limitare unicamente alle scuole elementari l'ufficio di questa deputazione, vi rimarrebbe una lacuna grave nella legge, la quale potrebbe portare un non lieve sconcerto nelle scuole secondarie.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Tola ha la parola.

TOLA P. Faccio presente che, siccome io non parlo per verun fatto personale, come parlò testè l'onorevole Berti, ma vorrei entrare nel merito della questione per difendere la redazione ministeriale rispetto alla redazione della Commissione, perciò non potrei essere breve (*Rumori*); e piuttosto che non dire tutto ciò che dovrei dire, rinunzio alla parola, dichiarando di appoggiare la redazione ministeriale.

Solamente osserverò (poichè la facoltà di parlare mi è stata concessa) che, per dare un colore alla proposta della Commissione, si è spostata la questione, e si è voluto entrare in quistioni scientifiche, e, come ben diceva il ministro, didattiche. Non sta qui la questione; oggi si tratta di una legge di amministrazione. Se limitassimo l'azione delle deputazioni provinciali alle scuole elementari, noi tradiremmo il titolo e la sostanza della legge. Tradiremmo il titolo, perchè parlando dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione vuol dire che la legge ne abbraccia tutti i rami, tanto la primaria e la secondaria che la elementare. Tradiremmo la sostanza, perchè non avremmo assolutamente amministrazione per le scuole secondarie.

Si dirà che vi sono gli ispettori; ma allora la Camera rinnega tutti i principii che ha già proclamato nelle precedenti sedute: rimarrebbero, è vero, gli ufficiali governativi; ma nelle scuole secondarie non vi saranno le scuole libere, non vi saranno le scuole aperte dai comuni e dalle provincie coi loro denari? E le deputazioni provinciali non potranno avere nessuna ingerenza in queste scuole? Che importa qui l'entrare a discutere se per ciò che riflette il frutto che devono produrre, conviene più tenere unite o divise dalle elementari le scuole secondarie? Queste sono quistioni speciali che si tratteranno a suo luogo.

Dicono i sostenitori dell'opposto sistema che si rimandi alle leggi speciali il vedere se vi debba essere per le scuole secondarie un'altra e apposita deputazione; ma allora io chiedo loro perchè non rimandiamo anche la stessa quistione per ciò che riguarda le scuole elementari?

Voi vorreste ammettere in questa legge l'amministrazione per le scuole elementari ed escludere quella delle scuole secondarie. A questo sistema non posso adattarmi, epperò mantengo la versione ministeriale.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Farini.

FARINI. La povera Commissione (*ilarità*) non ha trovato fra i deputati alcuno che la difenda; spero che la Camera concederà la parola anche a me, terzo fra i commissari! Dirò, del resto, pochissime parole.

L'onorevole Tola crede che per colorire le nostre intenzioni siamo usciti di materia. Egli s'inganna grandemente. Egli dice: se si tratta d'una legge d'amministrazione, a che venite voi a parlare di scuole elementari e di scuole secondarie? Ma la legge d'amministrazione ha per soggetto l'istruzione. Ora mi pare che non solo non vi sia cosa più naturale della discussione della materia amministrata, ma che sia indispensabile il farlo. Se io vi provo che la legge giova o nuoce alle scuole che deve amministrare, avrò persuaso la Camera ad approvarla od a respingerla.

L'onorevole Tola dice: ma, come, non volete che queste povere provincie, che pure pagano, che questi comuni, che pure pagano, entrino nel governo delle loro scuole secondarie? Questo è un argomento di cui si è già servito moltissimo il mio onorevole amico il deputato Bertoldi.

Io dirò alla mia volta: non coloriamo con generose e liberali frasi la sostanza della quistione, andiamo a vedere quale ingerimento abbiano queste provincie, questi comuni, secondo il sistema ministeriale, nell'amministrazione delle scuole.

Ecco là tre buoni consiglieri provinciali (*ilarità*) che vanno a sedere in un Consiglio dove prepondera l'elemento scolastico, un direttore di studi, un professore di scuole magistrali, il provveditore...

Al banco dei ministri. E l'intendente.

FARINI. Perdonino: secondo il sistema ministeriale, il

Consiglio è composto così: il regio provveditore degli studi, e uno; l'ispettore provinciale delle scuole, e due; il direttore degli studi secondari, e tre; il professore delle scuole secondarie, e quattro; il professore delle scuole magistrali, e cinque; e tre buoni consiglieri provinciali delegati dal Consiglio provinciale a contendere di cose scolastiche con quattro o cinque uomini speciali. (*Si ride*)

La questione è in questi termini: è questo l'ingerimento che nel governo delle proprie scuole volete dare alle amministrazioni provinciali? Le obiezioni più sode, a mio avviso, al sistema della Commissione, furono quelle messe innanzi dal deputato Della Motta. Egli teme in sostanza, che restino sgoberate le scuole provinciali. Egli dice: voi abolite le Commissioni permanenti; ma a chi resterà esso confidato il governo di queste scuole nella provincia? Consideri un poco l'onorevole Della Motta: finquì noi abbiamo sentito censurare il troppo governo nelle scuole: è questa la prima volta che si fa colpa alla Commissione di volerne troppo poco.

Ma non tema che non ve ne resti ancora molto. Abolita la Commissione permanente delle scuole, anzitutto per la parte didattica vi è il Consiglio collegiale, il quale ha pure ingerimenti amministrativi; v'è il provveditore degli studi, che è esecutore della volontà del ministro...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Dei regolamenti e delle leggi.

FARINI... vi è l'ispettore generale delle scuole secondarie. Ma non basta; ce n'è ancora. Vi sono quei due ispettori secondari che avete stabiliti, i quali naturalmente devono andar ad ispezionare le scuole secondarie.

Ora consideri l'onorevole Della Motta quante sono elleno mai queste scuole secondarie nelle provincie. Sono poi veramente tante da dover assorbire, se è lecito esprimermi così, tutto il tempo, tutte le sollecitudini di tanti ufficiali, di tanti corpi? D'altra parte ponga mente al numero delle scuole elementari, e mi dica se queste non sieno (la Dio mercè!) tante da dimandare sollecitudini assidue. E qui mi permetta il dire che io non credo che l'onorevole mio amico Berti sia andato nelle nuvole quando egli vi ha invitati a considerare come la istruzione elementare sia e debba essere circoscritta in se stessa, se esser debba vera istruzione popolare. No: non è andato nelle nuvole, non ha fatto una teoria, ha esposto ciò che tutti conoscete.

Andate nei nostri villaggi rurali, andate a vedere quelle centinaia di fanciulli che vanno alle scuole elementari, e ditemi quanti ne passino alle scuole secondarie. Appena sarà se un per cento delle scuole elementari dei comuni rurali vada alle scuole secondarie. Dunque l'istruzione elementare è la vera istruzione popolare che basta a se stessa. Questa è la regola. L'eccezione è per quelli che dalle scuole elementari vanno via via innalzandosi alle scuole secondarie ed agli studi universitari.

Si è parlato anche dell'ingerimento che, secondo il sistema ministeriale, avrebbero i municipi in queste deputazioni.

Io non so cosa vogliate intendere per ingerimento municipale. Il progetto ministeriale dà posto soltanto ad un delegato del municipio del capoluogo nella deputazione delle scuole secondarie. Ma si dirà: il municipio del capoluogo concorre nelle spese delle scuole più degli altri municipi. Non è però men vero che, se la provincia mette balzelli per mantenere le sue scuole provinciali, vi concorrono anche

tutti gli altri municipi della provincia stessa. Quindi anche questa specie di rappresentanza, data al municipio del capoluogo, non risponde al fine di accordare ai municipi un integrale ingerimento di quella amministrazione.

Del rimanente non mi pare si possa temere che restino sgoberate le scuole secondarie, le quali, lo ripeto, in comparazione delle primarie sono in minor numero, se si tolgano alle deputazioni provinciali i nuovi attributi di cui il Ministero vorrebbe investirle.

Io credo che la Camera debba invece aver qualche dubbio che non siano ben governate le scuole elementari, se a queste deputazioni accresca gli attributi che loro si vogliono dare sulle scuole secondarie. Ora, nel dubbio solo, vorrà essa la Camera correre il rischio di nuocere alla buona direzione delle scuole elementari, numerosissime, per arrecare un vantaggio ancora incerto alla direzione delle scuole secondarie? Potrà essa avere tanta fretta di stabilire una direzione speciale delle scuole secondarie, prima che sappia come debbono essere governate, cioè prima che sia fatta la legge che deve governarle?

Io credo che nel dubbio la Camera si atterrà al partito più prudente, che è quello di mantenere, per questo rispetto, le cose nello stato in cui sono state sinora.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Rileggo l'alinea dell'articolo:

« Nei capoluoghi di provincia risiederà una deputazione provinciale. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io ripropongo formalmente l'alinea del Ministero, e domando che sia posto a partito.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la soppressione della parola *elementari*.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Siccome nel senso burocratico od amministrativo sotto la parola *scuole* sono comprese e le secondarie e le elementari, ponendo a partito le parole « deputazione provinciale per le scuole, » qualora questa proposta sia approvata, s'intende eliminata quella della Commissione. (*Interruzioni in vario senso*)

PRESIDENTE. Permettano che stabilisca la questione: se la Camera troverà che non sarà bene collocata nel modo proposto dal presidente, si farà in modo diverso.

Metterò a partito la soppressione della parola *elementari*. Così coloro che voteranno per la soppressione della parola *elementari*, saranno pel progetto del Ministero; e coloro che non s'alzano contro la parola *elementari* s'intenderà che si attengono al sistema della Commissione.

Pongo ai voti, con questa dichiarazione, la soppressione della parola *elementari*.

(È soppressa.)

Pongo ai voti la seguente parte dell'articolo 11:

« Nei capoluoghi delle provincie risiederà una deputazione provinciale per le scuole. »

(È approvata.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.